SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA –

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

264° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	12
2 ^a - Giustizia	»	16
3 ^a - Affari esteri	»	24
4 ^a - Difesa	»	29
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	36
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	39
11 ^a - Lavoro	»	40
12 ^a - Igiene e sanità	»	43
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	48
Commissioni riunite		
1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa)	Pag.	3
Commissioni congiunte		
3ª (Affari esteri) e GAE-Senato e III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera)	Pag.	10
Organismi bicamerali		
Informazione e segreto di Stato	Pag.	90
Sottocommissioni permanenti		
5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	91

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003 13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione CONTESTABILE

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

- (233) COSSIGA. Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza
- (550) MANFREDI ed altri. Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
- (1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato
- (1598) COSSIGA. Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di Commissione parlamentare d'inchiesta
- (1604) LAVAGNINI. Nuove norme sul sistema informativo per la sicurezza
- (1647) VITALI ed altri. Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo
- (1702) RIPAMONTI. Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (articoli 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti
- (1748) PALOMBO. Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(1819) Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 febbraio, proseguendo nell'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1513, assunto come testo base e pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 5 e del 20 febbraio.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.2, mentre è accolto il 5.3. Respinti gli emendamenti 5.4 e 5.5, è quindi accolto il 5.6. Sono poi respinti gli emendamenti da 5.7 a 5.13, mentre è accolto il 5.14. Sono infine respinti i rimanenti emendamenti all'articolo 5. Anche l'emendamento 6.1 è respinto.

Intervenendo sull'emendamento 6.2, il ministro FRATTINI conferma che il Governo non è contrario ad accogliere le proposte ivi contenute in materia di regolamento di classificazione. Auspica pertanto che l'emendamento sia ritirato e riproposto in Aula limitatamente a quella parte. L'ipotesi preferibile, a suo avviso, è quella di prevedere in proposito l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato parlamentare di controllo.

Il senatore NIEDDU, accogliendo l'invito del Ministro, ritira l'emendamento 6.2, riservandosi di riformularlo in occasione della discussione in Assemblea.

Posti separatamente in votazione sono respinti gli emendamenti da 6.3 a 6.33, mentre è accolto il 6.34. Successivamente vengono respinti gli emendamenti da 6.35 a 6.49. Risultano invece accolti gli emendamenti 6.50 e 6.51. Sono respinti i rimanenti emendamenti all'articolo 6.

Il ministro FRATTINI, a nome del Governo, condivide la proposta, contenuta nell'ultima parte dell'emendamento 6.0.1, di prevedere una specifica sanzione per l'ipotesi in cui i componenti del Comitato parlamentare violino il segreto. Dovendo il Governo mettere a disposizione del Comitato parlamentare di controllo atti di estrema rilevanza critica relativi, fra l'altro, ad azioni sotto copertura, ritiene necessario che si preveda una idonea garanzia. Auspica, pertanto, che l'emendamento sia ritirato e riformulato in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore Massimo BRUTTI, accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 6.0.1, riservandosi di riformularlo tenendo conto delle osservazioni svolte durante l'esame. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.2, sottolinea l'opportunità di prevedere che la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, sia attribuita agli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza

solo in relazione a specifiche operazioni, comunque in via temporanea, evitando di riconoscere loro uno *status* permanente che, fra l'altro, implica la disponibilità e l'utilizzo di armi. Ritiene inoltre opportuno prevedere che il personale degli organismi di informazione per la sicurezza sia articolato in distinte unità operative e amministrative, secondo un'esigenza manifestata anche all'interno dei servizi.

Il ministro FRATTINI precisa che il parere contrario da lui espresso a nome del Governo corrisponde all'intendimento di limitare l'ambito del disegno di legge a profili strettamente urgenti. Tuttavia, il Governo apprezza la proposta di strumenti che renderebbero più efficace l'attività dei servizi. È il caso dell'emendamento 6.0.2, sul quale si riserva di svolgere una riflessione più approfondita prima della discussione del disegno di legge in Assemblea. Osserva, in proposito, che l'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza in alcuni casi potrebbe risultare incompatibile con la segretezza.

Il senatore Massimo BRUTTI ricorda che, in base alla normativa vigente, agli addetti agli organismi di informazione per la sicurezza è stabilmente attribuita la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ma solo a fini di prevenzione. È invece esclusa la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria, in ragione del principio affermato dalla legge n. 801 del 1977, di mantenere una chiara distinzione fra le attività dei servizi e quelle di polizia giudiziaria.

Prendendo atto della disponibilità manifestata dal Governo, ritira l'emendamento 6.0.2, con riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore MANFREDI rammenta che la questione dell'attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria è stata a lungo dibattuta anche in seno al Comitato parlamentare di controllo, dove si è convenuto sull'opportunità di evitare una commistione di ruoli che, peraltro, non appare necessaria.

Vengono quindi posti in votazione e sono respinti gli emendamenti 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.6.

Il ministro FRATTINI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 6.0.7, in particolare perché introdurrebbe un complesso sistema di controlli che, a suo avviso, si concilia difficilmente con il regime delle attività simulate. Precisa, tuttavia, che non si tratta di una obiezione di principio, considerato che talvolta alcune società di copertura delle attività dei servizi si sono rese responsabili di attività poco commendevoli. Si riserva, dunque, di valutare nuovamente la proposta nell'ipotesi in cui sia ripresentata con diversa formulazione nella discussione in Assemblea.

Il senatore Massimo BRUTTI, sentito il parere del Governo, ritira l'emendamento 6.0.7 e si riserva di riformularlo.

L'emendamento 6.0.8, posto ai voti, è respinto.

Il senatore Massimo BRUTTI rileva l'utilità di introdurre, accanto alle misure che rendono più efficace l'azione dei servizi, norme di garanzia come quella suggerita dall'emendamento 6.0.9, che prevede la punibilità delle attività deviate.

Il presidente CONTESTABILE, relatore per la 4ª Commissione, osserva che l'ordinamento penale contiene norme per sanzionare ad altro titolo tale fattispecie delittuosa. Accogliendo l'emendamento 6.0.9, a suo giudizio, si correrebbe il rischio di stabilire una sanzione inferiore a quella prevista.

Il senatore PASTORE, relatore per la 1^a Commissione, ritiene che la finalità della norma potrebbe essere perseguita prevedendo una aggravante specifica per il caso di attività deviata da parte del personale dei servizi.

Il senatore MAGNALBÒ propone di considerare, nel caso in cui sia accertato un comportamento deviante da parte del personale addetto ai servizi, la decadenza della copertura per gli informatori. In proposito il ministro FRATTINI esprime una riserva assai netta, perché quell'effetto avrebbe implicazioni molto rischiose per gli stessi informatori.

Sull'indicazione del relatore PASTORE, manifestano un indirizzo positivo, da sviluppare nella discussione in Assemblea, sia il presidente Contestabile sia il ministro Frattini, come anche il senatore Massimo Brutti.

L'emendamento 6.0.9 viene quindi posto in votazione ed è respinto. Anche l'emendamento 6.0.10 non è accolto.

Il ministro FRATTINI, a nome del Governo, esprime condivisione sul merito dell'emendamento 6.0.11; il parere contrario è giustificato piuttosto dal fatto che un complesso intervento sulle disposizioni del codice penale è esorbitante dall'iniziativa legislativa in esame. Peraltro, anziché un inasprimento di pena, a suo giudizio si tratta di individuare strumenti che agevolino l'individuazione di coloro che violano la riservatezza.

In ogni caso, il Governo non è contrario a inasprire le sanzioni. Di fronte a una proposta condivisa dei Gruppi parlamentari, non potrebbe che rimettersi all'Assemblea. Analoghe considerazioni esprime sull'emendamento 6.0.12.

I senatori ZORZOLI e GUBERT esprimono consenso sull'ipotesi di formulare, in occasione della discussione in Assemblea, una proposta

emendativa che riproponga le finalità di cui agli emendamenti 6.0.11 e 6.0.12.

Il senatore BOSCETTO suggerisce di considerare, quale parametro di riferimento, la fattispecie di cui all'articolo 326, secondo comma, del codice penale circa la condotta colposa del pubblico ufficiale o della persona incaricata di un pubblico servizio che rivela notizie segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza.

Il senatore Massimo BRUTTI non ritiene opportuno ricorrere a fattispecie prossime a quelle della responsabilità oggettiva, anche per evitare di introdurre altri elementi di diffidenza fra gli addetti ai servizi. Ritira quindi gli emendamenti 6.0.11 e 6.0.12, riservandosi di ripresentarli per la discussione in Assemblea.

Il presidente CONTESTABILE ricorda la tradizionali difficoltà di utilizzare in ambito penale le categorie della *culpa in eligendo* e della *culpa in vigilando*.

Il senatore VITALI insiste per l'accoglimento dell'emendamento 6.0.13, ricordando le aspettative delle associazioni delle vittime del terrorismo, che sul divieto di opporre il segreto di Stato hanno promosso un'apposita iniziativa legislativa popolare. Si tratta, a suo giudizio, di un aspetto qualificante del disegno di legge in esame, per cui auspica una maggiore disponibilità da parte del Governo.

Il ministro FRATTINI ricorda che le recenti modifiche al codice di procedura penale hanno precluso l'opposizione del segreto di Stato in tutti i casi in cui sia minacciato l'ordine costituzionale. Tale previsione, a suo avviso, avendo portata generale, è più ampia della formulazione che si propone con l'emendamento 6.0.13. Il Governo è in ogni caso favorevole nel merito e disponibile a individuare una formulazione che escluda interpretazioni restrittive. A suo avviso la tutela del bene protetto offrirebbe le maggiori garanzie.

Il presidente CONTESTABILE osserva che la tecnica della tutela del bene protetto, è generalmente ritenuta una *extrema ratio* per la formulazione di norme penali, essendo sempre preferibile stabilire una specifica ipotesi di reato.

Il senatore Massimo BRUTTI osserva che il richiamo dei reati di eversione dell'ordine democratico consente di estendere la preclusione del segreto di Stato anche ai procedimenti relativi ad altri reati. Soprattutto, l'esclusione dell'opposizione nei procedimenti relativi ai delitti di strage consentirebbe di utilizzare la norma anche nel caso di stragi di mafia. A suo avviso, la disposizione estende la previsione attuale e dovrebbe essere valutata positivamente dal Governo.

Il ministro FRATTINI, a nome del Governo, ribadisce la condivisione nel merito dell'emendamento 6.0.13 e invita a riformularlo per la discussione in Assemblea.

Il senatore VITALI, sentito l'avviso del Governo, ritira l'emendamento e si riserva di considerare una diversa formulazione per la discussione in Assemblea.

Il senatore Massimo BRUTTI ritira l'emendamento 7.1. I rimanenti emendamenti all'articolo 7, posti separatamente in votazione, sono respinti.

Il presidente CONTESTABILE comunica che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.0.1.

Il relatore PASTORE ritiene opportuno che le Commissioni riunite procedano alla votazione di questo importante emendamento, invitando il Governo a individuare la copertura necessaria per la discussione in Assemblea.

Il ministro FRATTINI, a nome del Governo, si impegna a individuare l'idonea copertura finanziaria per le norme introdotte con l'emendamento 9.0.1.

L'emendamento 9.0.1 è posto in votazione e risulta accolto, con una modifica di mero coordinamento, relativa alla sua collocazione nel testo.

Il senatore Massimo BRUTTI, a nome del Gruppo DS-L'Ulivo, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalle Commissioni riunite in collaborazione con il Governo in questa prima fase di elaborazione del disegno di legge e si appresta a valutare, fra l'altro, le riformulazioni degli emendamenti ritirati. Sottolinea l'importanza che la sua parte politica attribuisce alla ristrutturazione dell'Ufficio centrale per la sicurezza e alle regole per la classificazione di segretezza, ma soprattutto alla proposta di stabilire una distinzione più chiara fra i compiti del SISDE e del SISMI, che oggi appare imprecisa e inadeguata. Dà quindi atto alla maggioranza e al Governo dei progressi resi possibili a proposito dell'istituzione del Comitato di garanzia e auspica che ulteriori passi in avanti si realizzino ancora.

Ciò premesso, preannuncia un voto di astensione, manifestando la più ampia disponibilità per la discussione in Assemblea, laddove la sua parte politica manterrà lo stesso spirito e gli stessi principi che hanno guidato il lavoro nelle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite convengono quindi di conferire ai relatori PASTORE e CONTESTABILE il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 1513, con le modifiche approvate, e per l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

22ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato PROVERA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, professor Gianni Long.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PROVERA propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo, facendo presente che il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso in proposito.

Non facendosi osservazioni, viene adottata tale forma di pubblicità per il prosieguo dei lavori.

Il Presidente avverte quindi che della seduta sarà effettuata la resocontazione stenografica.

INDAGINE CONOSCITIVA

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, professor Gianni Long

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 26 febbraio 2003.

Il presidente PROVERA, dopo aver rivolto un cordiale benvenuto al professor Long, gli dà la parola.

Il presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, professor Gianni LONG, svolge quindi una esposizione introduttiva.

Intervengono quindi nell'ordine, formulando osservazioni e ponendo domande, i senatori PELLICINI, MANZELLA, SCALFARO e il presidente Provera.

Ai parlamentari intervenuti risponde il professor LONG.

Il presidente PROVERA ringrazia i partecipanti all'odierna seduta e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

245^a Seduta

Presidenza del Presidente PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

- (617) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. EUFEMI ed altri. Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere
- (1662) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TONINI ed altri. Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione
- (1678) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MANCINO ed altri. Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione
- (1889) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MALAN ed altri. Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro
- (1898) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. NANIA ed altri. Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione
- (1914) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'AMICO. Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione
- (1919) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. TURRONI ed altri. Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo
- (1933) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BASSANINI ed altri. Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa
- (1934) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DEL PENNINO e COMPAGNA. Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

- e petizioni n. 400 e n. 433 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

Il senatore PETRINI esprime preoccupazione per il fatto che la maggioranza intende perseguire la stabilità e l'efficienza dell'azione di governo attraverso alcune modifiche costituzionali, quali l'elezione diretta del Presidente del Consiglio e l'attribuzione del potere di nomina e revoca dei ministri, nonché quello di scioglimento delle Camere: tale concezione sembra ignorare che l'impianto costituzionale si basa su un complesso di equilibri e che se si alterano le caratteristiche di un istituto vengono inevitabilmente a determinarsi mutamenti negli altri. Ad esempio, le prerogative che il disegno di legge n. 1889 riconosce al Primo ministro modificano sostanzialmente le funzioni del Presidente della Repubblica per quanto attiene, in particolare, al suo ruolo di garanzia e di persuasione morale.

In secondo luogo, la tesi che i Governi soffrono di intrinseca debolezza e che il ruolo del Parlamento è eccessivamente invasivo, seppure fondata nel passato, appare storicamente superata, dal momento che la riforma elettorale in senso maggioritario ha radicalmente mutato il panorama, dando luogo a coalizioni elettorali che riducono i margini di manovra dei partiti.

Anche l'obiezione secondo la quale il sistema maggioritario non ha impedito i cosiddetti «ribaltoni» è, a suo giudizio, superficiale. I risultati elettorali della XIII e della XIII legislatura furono diversi da quelli che si attendevano e l'accordo che portò alla formazione del primo Governo Berlusconi ebbe natura parlamentare, piuttosto che elettorale, per cui fu legittima la decisione di alcune forze politiche di recedere da quell'accordo. Una situazione analoga si determinò nella XIII legislatura, quando la nascita di un nuovo Gruppo parlamentare diede avvio alla formazione del Governo D'Alema; un fatto che non può essere considerato, a suo giudizio, un tradimento della democrazia. Argomentare in senso contrario, cioè che un parlamentare non può autonomamente decidere se e quale Governo appoggiare, significherebbe conculcare la sua capacità di giudizio.

Non ha senso logico, a suo parere, l'idea che, dal momento che il Presidente del Consiglio è stato indicato dal corpo elettorale, il Parlamento non può esprimere un diverso esecutivo. Infatti, la democrazia non si esaurisce nella scelta del Presidente del Consiglio. Di fronte ad eventi eccezionali o all'indisponibilità del Presidente del Consiglio in carica per cui sia impossibile la prosecuzione dell'azione di Governo, non solo il Parla-

mento sarebbe legittimato a eleggere un altro Capo dell'esecutivo, ma ciò sarebbe assai utile nei momenti più critici della vita del Paese.

Anche il ruolo e le funzioni del Parlamento sarebbero svuotate, a suo parere, da una revisione costituzionale tutta orientata a rafforzare l'esecutivo. In primo luogo, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio determinerebbe una crisi della rappresentatività della volontà popolare, poiché il Parlamento non sarebbe più considerato come il massimo interprete dei sentimenti, degli aneliti e delle speranze della nazione. Peraltro, il Parlamento ha già visto ridotta la sua rappresentatività, essendo entrato in crisi il ruolo dei partiti politici, non solo sotto il profilo morale, ma soprattutto per l'emergere di altre istanze sociali. Anche dal punto di vista legislativo, il potere del Parlamento si è indebolito: la legge non è più concepita come definizione dei limiti al potere dell'esecutivo e diventa uno strumento irrinunciabile dell'azione di Governo. Ne consegue una progressiva espropriazione dell'attività legislativa e l'inopportuna sovrapposizione del potere esecutivo e di quello legislativo.

Infine, venendo meno il potere di controllo sul Governo basato sul rapporto di fiducia, i parlamentari sarebbero ridotti al ruolo di grandi elettori del Presidente del Consiglio, la cui azione sarebbe condizionata solo dal programma elettorale della coalizione vincente, con un drammatico impoverimento della democrazia e uno stravolgimento della norma di cui all'articolo 67 della Costituzione, fondamento della rappresentanza democratica. Infatti, all'elezione diretta del Presidente del Consiglio consegue che le persone elette in Parlamento sono del tutto fungibili, venendo meno la loro funzione essenziale, consistente nella libera interpretazione della volontà popolare.

Conclude sottolineando l'esigenza che la democrazia si tuteli attraverso la previsione di un sistema di pesi e contrappesi volto a limitare le possibili prevaricazioni del potere.

Il senatore DEL PENNINO osserva che il nodo politico rispetto al quale si sono diversamente orientate le forze politiche nel dibattito sulla revisione della forma di Governo è il rapporto fra potere esecutivo e potere legislativo. Da un lato si paventa che il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio comporti il rischio di derive plebiscitarie, dall'altro si ritiene che con un *premier* che non disponga del potere di scioglimento perdurerebbe la possibilità di ribaltoni che inficiano la stabilità e l'efficienza del sistema democratico.

Sottolinea, quindi, che l'improvvisato bipolarismo seguito all'introduzione del sistema maggioritario ha dato luogo a coalizioni non omogenee. Ciò esalta le preoccupazioni di chi teme il rafforzamento del *premier* e l'affievolimento delle prerogative del potere legislativo ma, a suo avviso, con un Primo ministro che non avesse il potere di scioglimento si accentuerebbero i rischi per la stabilità e la governabilità.

In proposito, giudica non convincente la proposta di definire uno statuto dell'opposizione, un meccanismo tecnico-giuridico che si scontrerebbe con la disomogeneità delle coalizioni. Per la stessa ragione non con-

divide l'ipotesi di ricorrere a maggioranze qualificate per l'elezione dei Presidenti delle Camere, che introdurrebbe un inopportuno potere di veto e il rischio di paralisi del Parlamento. Ritiene ragionevole, al contrario, prevedere il ricorso delle minoranze alla Corte costituzionale.

A suo giudizio, si deve accompagnare il dibattito sulla forma di Governo con una riscoperta del ruolo della politica, messo in crisi, fra l'altro, dal bipolarismo. Ciò significa riaffermare l'importanza del ruolo dei partiti. Il disegno di legge da lui presentato insieme al senatore Compagna non a caso suggerisce una riscrittura dell'articolo 49 della Costituzione, prevedendo una disciplina della struttura e del funzionamento dei partiti e lo svolgimento di elezioni primarie. Ne deriverebbe, a suo avviso, una maggiore autorevolezza dei parlamentari, quale che sia il sistema di scelta del Presidente del Consiglio. Con un sistema dei partiti così regolato, infatti, potrebbe percorrersi anche l'ipotesi di elezione diretta del *premier*, senza incorrere nei pericoli citati dal senatore Petrini. Specie se si confermasse il sistema maggioritario, anche il potere di scioglimento affidato al Primo ministro perderebbe i risvolti drammatici evocati, poiché i parlamentari verrebbero a trovarsi in condizione di soggezione.

In conclusione, ritiene che una riforma del sistema dei partiti consentirebbe di individuare soluzioni di equilibrio e punti di convergenza fra le forze politiche, condizione indispensabile questa per dare luogo a un assetto costituzionale duraturo, presupposto per il rafforzamento del sistema democratico.

Il presidente PASTORE dichiara chiusa la discussione generale e annuncia che la prossima settimana si svolgeranno le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003 188ª Seduta

Presidenza del Presidente Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(294) RIPAMONTI. – Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZANCAN il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo sia il primo fra quelli all'ordine del giorno sul tema del divieto di combattimenti e competizioni fra gli animali e come, sia rispetto a questo disegno di legge, sia rispetto a molti tra quelli su cui si soffermerà in seguito, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati (Atto Senato n. 1930) possa essere considerato una sorta di precipitato nel quale sono confluiti spunti contenuti nella maggior parte delle proposte di legge in materia che sono state presentate a partire dall'inizio della legislatura.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(302) RIPAMONTI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (Esame e rinvio)

Il relatore ZANCAN si sofferma sul disegno di legge in titolo osservando come nello stesso sia particolarmente significativo l'accento posto sull'allevamento degli animali poi impegnati nelle competizioni e sull'esigenza di contrastare radicalmente anche tali pratiche.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(789) PACE ed altri. – Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (Esame e rinvio)

In ordine al disegno di legge in titolo il relatore ZANCAN sottolinea come lo stesso proponga misure finalizzate non solo a vietare i combattimenti fra animali, ma anche alcune ulteriori specifiche previsioni concernenti la problematica della detenzione di cani potenzialmente pericolosi.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(926) CHINCARINI ed altri. – Divieto di impiego di animali in combattimenti (Esame e rinvio)

Il relatore ZANCAN, con riferimento al disegno di legge in titolo, richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 2 dello stesso, che introduce – e ciò rappresenta una novità rispetto ai disegni di legge su cui si è testé soffermato – uno specifico divieto di riproduzione e diffusione di video o altri materiali di qualsiasi genere contenenti scene o immagini di combattimenti tra animali.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(1397) BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali (Esame e rinvio)

Relativamente al disegno di legge in titolo, il relatore ZANCAN evidenzia come lo stesso sia il primo ad affrontare specificamente la tematica del maltrattamento degli animali - tematica distinta da quella del divieto di combattimenti e competizioni fra gli stessi – e come al riguardo gli appaia significativo il richiamo contenuto nella relazione a tale disegno di legge alla dichiarazione universale proclamata a Parigi il 15 ottobre 1968 presso la sede dell'UNESCO in materia di diritti degli animali. Passando poi all'esame dell'articolato si sofferma sulla disposizione di cui all'articolo 2 che delinea una fattispecie sanzionatoria particolarmente ampia, volta ad assicurare un adeguato intervento repressivo nei confronti di una gamma assai vasta di ipotesi di maltrattamento.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(1445) BONGIORNO ed altri. – Misure per la repressione e la prevenzione degli abusi sugli animali domestici

(Esame e rinvio)

Con riferimento al disegno di legge in titolo il relatore ZANCAN sottolinea come lo stesso ponga una problematica di fondo nell'ambito considerato, problematica rappresentata dalla necessità di effettuare una scelta

fra il configurare una tutela rivolta a qualsiasi tipo di animale ovvero il delineare un quadro sanzionatorio diretto a reprimere i comportamenti di cui sono vittime specificamente gli animali domestici. Come si vedrà il testo dell'atto Senato 1930, già approvato dalla Camera dei deputati ha, diversamente dal disegno di legge in titolo, ha effettuato una scelta nel senso di una tutela ad ampio raggio che viene assicurata nei confronti di ogni tipologia di animale.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(1542) CENTARO. – Modifiche ed integrazioni al codice penale in materia di maltrattamenti e combattimenti tra animali

(Esame e rinvio)

In merito al disegno di legge n. 1542, il relatore ZANCAN sottolinea come lo stesso affronti entrambe le problematiche cui si è dianzi accennato, cioè vale a dire sia quella del maltrattamento nei confronti degli animali sia quella del divieto di combattimenti fra gli stessi. Nell'ambito del disegno di legge gli appare poi, in particolare, da evidenziare la previsione di cui all'articolo 5 – anch'essa come si vedrà, analogamente a quanto già rilevato per altre disposizioni contenute nei disegni di legge assegnati alla Commissione in tema di tutela degli animali, già ripresa nel disegno legge n. 1930 come approvato dall'altro ramo del Parlamento – che stabilisce che lo Stato e le regioni promuovano d'intesa l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di un'effettiva educazione degli alunni in materia di comportamento degli animali.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(1554) SPECCHIA ed altri. – Nuove norme contro il maltrattamento di animali (Esame e rinvio)

Il relatore si sofferma quindi brevemente sul disegno di legge in titolo che si occupa esclusivamente dei profili di ordine sanzionatorio relativi al tema del maltrattamento degli animali.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia il seguito dell'esame.

(1930) Disposizioni a tutela degli animali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri

 e della petizione n. 85 ad esso attinente (Esame e rinvio)

Il relatore ZANCAN si sofferma sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, e sottolinea innanzitutto come esso

effettui un intervento assai significativo sul codice penale determinando quello che non esita a definire come un vero e proprio capovolgimento di prospettiva nella materia della tutela degli animali. Infatti, con l'inserimento del Titolo XII-bis nel Libro II del codice penale il bene giuridico oggetto di protezione diviene in modo diretto quello della vita e dell'incolumità degli animali medesimi. Inoltre il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento contiene una serie di disposizioni particolarmente articolate e un apparato sanzionatorio indubbiamente incisivo, accompagnato anche da un intervento sul versante processuale e da ulteriori previsioni volte a rafforzare l'attività di prevenzione.

Il relatore conclude quindi il proprio intervento, riservandosi di intervenire più diffusamente sull'articolato del disegno di legge 1930 in sede di discussione generale.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo a lunedì 24 marzo 2003, alle ore 20.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (n. 167)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 1º marzo 2002, n. 39. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni, condizioni e raccomandazioni)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore BUCCIERO dà conto di uno schema di parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) All'articolo 68, comma 3, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, le parole: «spartiti sciolti» siano sostituite dalle seguenti: «spartiti e partiture musicali».
- 2) Con riferimento all'articolo 68, comma 5, della legge n. 633 del 1941, come sostituito dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, siano sostituite le parole: «salvo che si tratti di opera fuori dai cataloghi editoriali» con le altre: «salvo che si tratti di opera rara fuori dei cataloghi editoriali».
- 3) L'articolo 71-sexies dispone in materia di riproduzione privata ad uso personale e si sostanzia in un divieto generalizzato di qualsiasi riproduzione non direttamente eseguita dall'interessato e che abbia, anche indirettamente, fine commerciale o di lucro.

La norma, condivisibile nella logica che la presiede e nel suo impianto generale, non è tuttavia accettabile con riferimento alle previsioni contenute nel comma 2 e, segnatamente, nel «secco» divieto anche di mera esecuzione da parte di terzi della riproduzione ad uso strettamente personale. La stessa infatti irragionevolmente confligge con la possibilità di utilizzo di risorse tecnologiche che consentono la creazione di archivi e raccolte di programmi e videogrammi che, pur aventi i predetti caratteri di non commercialità e di stretta privatezza, hanno tuttavia collocazione remota o sono gestiti da parte di soggetti terzi, per mandato ricevuto da parte del soggetto interessato. Né confligge con quanto sopra la previsione contenuta all'articolo 5, comma 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE, che pure si occupa della questione limitandosi – tuttavia – a porre come condizione il fatto che sia corrisposto un equo compenso.

Ciò detto, e ricordato in particolare quanto al «considerando» n.39 della predetta direttiva 2001/29/CE con riferimento al dovere, per gli Stati membri, di favorire gli sviluppi tecnologici, si suggerisce pertanto di sostituire il comma 2 dell'articolo 71-sexies con i seguenti:

- «2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. È tuttavia consentita la prestazione di servizi finalizzata alla riproduzione di cui al comma 1, se tale prestazione è effettuata da chi professionalmente esercita detta attività e contro il pagamento di un corrispettivo.
- 2-bis. La previsione del secondo periodo del comma 2 si applica a condizione che altresì: a) il terzo e la persona fisica abbiano previsto la prestazione nell'ambito di un contratto concluso in forma scritta; b) il terzo disponga di efficaci misure di protezione, tali da assicurare che l'uso personale della riproduzione abbia luogo esclusivamente in favore della persona con cui ha concluso il contratto, senza possibilità di accesso alla medesima da parte di soggetti diversi», e conseguentemente, all'articolo 71-septies, comma 1, aggiungere al termine del primo periodo le parole: «sia se la stessa è eseguita direttamente sia se è eseguita con le modalità di cui ai commi 2 e 2-bis del medesimo articolo 71-sexies».

Il relatore propone altresì di esprimere le seguenti osservazioni:

- *a)* All'articolo 13 della legge n.633 del 1941, come sostituito dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, sostituire la parola «riproduzione» con le altre «diritto di riprodurre».
- b) Lo stesso articolo 68 subisce una riscrittura che sembra apparire complessivamente restrittiva. Infatti: il comma 2 per le opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei o negli archivi pubblici dichiara libera la «fotocopia» effettuata dai predetti organismi per i propri servizi. Non si fa, comunque, riferimento alle biblioteche pubbliche. Avuto riguardo a tali organismi in realtà la direttiva 2001/29/CE, articolo 5, paragrafo 2, lettera c) parla di «atti di riproduzione specifici», facendo pensare all'utilizzo di tecniche meno tradizionali.

- c) Si segnala, altresì, che l'espressione «senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto», espressione usata dal comma 2 dell'articolo 68, pur costituendo la pedissequa riproposizione dell'identica espressione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) della direttiva risulta alquanto generica. Tanto che apparirebbe più congruo sopprimere l'espressione «diretto o indiretto».
- d) Per la stessa espressione «senza alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto» utilizzata all'articolo 69, comma 2, come introdotto dall'articolo 9 dello schema, valgono le medesime considerazioni.
- e) Sarebbe forse opportuno modificare il comma 2 del nuovo articolo 71-quinquies sostituendo le parole «I titolari» con le altre «Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti» al fine di raccordarlo con la stessa espressione utilizzata al successivo comma 4. Sulla falsariga dell'articolo 18-bis della legge sul diritto d'autore, comma 4, andrebbe demandato ad un regolamento l'individuazione delle categorie in oggetto.
- f) Inoltre, al comma 4 dello stesso articolo 71-quinquies, bisognerebbe chiarire il rapporto (se di contemporaneità o di alternatività) fra le trattative svolte dalle associazioni di categoria dei titolari dei diritti (specificando, eventualmente, e se del caso, che trattasi di quelle più rappresentative, dato che la norma non lo chiarisce) e gli enti ovvero le associazioni (anche qui specificando, eventualmente, se del caso, che trattasi di quelle più rappresentative) beneficiari delle eccezioni, trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni.
- g) Si segnala, comunque, l'esigenza di introdurre opportuni raccordi con differenti norme nella legge sul diritto d'autore che prevedono tentativi obbligatori di conciliazione ovvero il giudizio arbitrale secondo equità. Si vedano, al riguardo, l'articolo 56 della legge n. 633 del 1941, nonché il comma 5 dell'articolo 18-bis della medesima legge che rinvia all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440 per l'equa remunerazione dell'autore conseguente al noleggio concluso dal produttore con un terzo.
- h) In ogni caso il comma 8 dell'articolo 194-bis, come introdotto dall'articolo 35 dello schema andrebbe completato, descrivendo le fasi intermedie fra la fissazione di un nuovo termine alle parti per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e la fase di riassunzione del processo, sulla falsariga di quanto previsto dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo n.165 del 2001.
- *i)* Inoltre, all'articolo 33, nell'ulteriore comma aggiunto all'articolo 190 della legge sul diritto d'autore si dovrebbe fare rinvio al comma 4 (e non 5) dell'articolo 71-quinquies.
- *j)* Al comma 3 del nuovo articolo 71-quinquies della legge n. 633 del 1941, introdotto dall'articolo 9 dello schema, si segnala, comunque, l'opportunità di utilizzare una terminologia più aderente alla tecnica legislativa, sostituendo all'espressione «clausole contrattuali» altra espressione meno restrittiva, come «contratto», ovvero «accordi contrattuali».

k) All'articolo 71-*septies* al secondo periodo del comma 1 – come introdotto dall'articolo 9 dello schema – la parola «idonei» andrebbe sostituita con le altre «esclusivamente destinati». Ciò al fine di eliminare l'asimmetria con la norma transitoria introdotta dal successivo articolo 39, comma 1, lettera *h*).

l) L'articolo 26 del provvedimento all'esame modifica, per la parte sanzionatoria, l'articolo 171-*ter* della legge sul diritto d'autore. In particolare, la nuova lettera g) punisce chi «presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'esclusione di predette misure.

Con tale norma diventa illegale quindi anche la diffusione di «informazioni» in grado di agevolare tale operazione: l'offerta di informazioni, infatti, va necessariamente considerata un «servizio». Lo schema non prevede eccezioni al divieto di offerta di strumenti o servizi che possono favorire l'elusione di misure tecnologiche.

Un siffatto tipo di eccezioni, al contrario, sarebbe richiesto avuto riguardo all'esigenza di ricerca scientifica nel campo della ricerca crittografica e della sicurezza informatica, precisamente indirizzata ai fini del miglioramento del *software* e della correzione delle falle (*bug*) del *software* prodotto.

m) All'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore, come sostituito dall'articolo 26 dello schema in titolo, si osserva peraltro che la lettera g), laddove fa riferimento alla prestazione di servizi che abbiano le caratteristiche ivi descritte e la lettera h) nel suo complesso, comportano l'applicazione di sanzioni penali a fatti che non erano precedentemente previsti come reati.

Rispetto a queste ipotesi, la delega non sembra consentire un intervento che estende ad essi la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni prevista dall'articolo 171-ter, dovendo il legislatore delegato rimanere nei limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge delega ed essendo conseguentemente possibile prendere in relazione a fattispecie di reato del tutto nuove, al massimo, la pena dell'arresto fino a tre anni.

Si ritiene pertanto necessario che tali condotte siano sanzionate con una previsione inserita in un articolo *ad hoc* e con pene contenute entro i limiti predetti.

Il relatore Bucciero informa la Commissione in merito alle osservazioni che gli sono state fatte pervenire dalla RAI nelle quali, per quanto riguarda l'articolo 70, comma 1, della legge n. 633 del 1941, come modificato dall'articolo 9 dello schema, si osserva che sono state introdotte le parole «allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa» ma che tale espressione appare ultronea e suscettibile di interpretazioni riduttive rispetto ai fini già chiaramente espressi, vale a dire la critica, la discussione, l'insegnamento e la ricerca scientifica.

Fa rilevare, poi, che l'articolo 55 della legge n. 633 del 1941, come introdotto dall'articolo 4 dello schema, prevede che l'ente esercente la radiodiffusione dell'opera è autorizzato a registrare su disco o su altro supporto l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile. Tale obbligo di distruzione potrebbe determinare la perdita definitiva di una parte di quel patrimonio televisivo o audiovisivo che la stessa Convenzione del Consiglio d'Europa relativa alla protezione del patrimonio audiovisivo, aperta alla firma a Strasburgo l'8 novembre 2001, intende tutelare. Ai fini della tutela di eventuali diritti d'autore o diritti connessi, il relatore prefigura la soluzione di accordi fra le categorie interessate.

Il presidente Antonino CARUSO verifica la presenza del prescritto numero di senatori.

Con l'astensione del senatore FASSONE viene, quindi, conferito mandato al relatore Bucciero di predisporre un parere nei termini da lui esposti, comprensivo altresì dei rilievi testè illustrati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana odierna non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

95^a Seduta

Presidenza del Presidente PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2023) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PELLICINI, dopo aver dato brevemente conto del contenuto del disegno di legge, richiamata la rilevantissima portata dell'impegno complessivo dell'Italia nel quadro di operazioni di pace all'estero, sottolinea come le disposizioni sulle quali la Commissione è chiamata a dare il proprio parere siano indispensabili a far fronte a tale impegno.

Propone quindi di esprimere un avviso favorevole alla 4ª Commissione permanente.

Il senatore MARTONE rileva come il provvedimento contenga disposizioni dirette a modificare il codice penale militare di guerra, il che rappresenta un elemento di obiettiva incongruenza rispetto all'asserita natura «di pace» delle operazioni militari all'estero nelle quali sono impegnati i contingenti italiani. In particolare, appare arduo ricondurre allo schema del peace-keeping una missione come quella che sta impegnando in Afghanistan il IX reggimento alpini.

Il relatore PELLICINI rileva come l'impegno assunto recentemente dall'Italia in Afghanistan sia del tutto coerente con l'impostazione alla quale il Paese si è sempre attenuto nel corso degli anni nel senso di ancorare rigorosamente le missioni militari all'estero a finalità di pace. È evidente che, quando si tratta di operare in aree nelle quali vi sono rischi particolarmente accentuati, occorre considerare la necessità di predisporre misure appropriate per far fronte ad eventuali atti di ostilità.

Il senatore SCALFARO, con riferimento alle considerazioni da ultimo svolte dal relatore e dal senatore Martone, osserva come vada tenuto distinto il caso in cui l'invio di contingenti risponda a finalità di pacificazione – e il ricorso alle armi sia contemplato solo in risposta a minacce esterne – da quello dell'invio di truppe con un esplicito e diretto mandato all'impiego della forza.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore il mandato a redigere un parere per la 4^a Commissione permanente favorevole all'approvazione del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(1886) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA, richiamando preliminarmente come l'Accordo in ratifica sia volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia ed Albania nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata da entrambi i Paesi, Convenzione le cui disposizioni continueranno ad essere applicabili, nei rapporti tra i due Stati, compatibilmente con le disposizioni oggetto dell'odierno esame.

Tali disposizioni tendono in primo luogo ad evitare che il cittadino di uno dei due Stati, condannato in via definitiva nell'altro Stato contraente, rifugiandosi nel proprio Paese di cittadinanza, possa sottrarsi all'esecuzione della pena o, quanto meno, rendere la stessa più difficoltosa. Occorre in proposito tenere presente che, ricorrendo tali condizioni, l'applicazione della normativa convenzionale internazionale in materia di estradizione e di trasferimento delle persone condannate comporterebbe che la persona interessata dovrebbe prima essere materialmente consegnata in estradizione dallo Stato di esecuzione allo Stato di condanna, e quindi nuovamente trasferita dal secondo verso il primo.

Per assicurare maggiore speditezza al procedimento, l'Accordo prevede invece, all'articolo 2, che in tali ipotesi, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di cui il reo è cittadino e nel cui territorio lo stesso si trovi possa procedere direttamente all'esecuzione della condanna, nel ri-

spetto della normativa interna relativa al riconoscimento del giudicato, senza che sia necessario il consenso del condannato. Ricorda che tale consenso costituisce invece una delle condizioni necessarie per il trasferimento ai sensi della Convenzione di Strasburgo.

L'Accordo configura quindi sul punto una interpretazione estensiva della Convenzione, nel senso di prescindere dal presupposto applicativo della stessa costituito dalla materiale detenzione della persona nello Stato di condanna al fine di consentire l'esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza. In sostanza, l'Accordo realizza una forma di trasferimento *contra reum*, in conformità ai più recenti orientamenti internazionali in materia; in proposito, viene in particolare in considerazione il Protocollo addizionale del 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei detenuti del 1983.

Il nuovo meccanismo definito in ambito bilaterale tende così a realizzare una più stretta collaborazione internazionale in materia penale a fini di buona amministrazione della giustizia, agevolando le condizioni per un migliore reinserimento sociale del condannato, ciò che costituisce lo scopo principale della Convenzione di Strasburgo del 1983.

L'Accordo ora in ratifica prevede inoltre che, nelle more del procedimento relativo all'esecuzione della condanna nello Stato di cittadinanza, su richiesta dello Stato di condanna, possano essere adottate misure cautelari, compreso l'arresto, ad opera delle competenti autorità dello Stato nel quale il condannato si trova, per garantire che lo stesso rimanga sul suo territorio fino al momento della decisione relativa alla richiesta.

L'Accordo permetterà inoltre allo Stato di esecuzione, sempre su richiesta dello Stato di condanna e con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 3, di dar corso al trasferimento della persona condannata, prescindendo anche in tale caso dal consenso di quest'ultima di regola richiesto alla Convenzione, quando la condanna (o un provvedimento amministrativo definitivo), comporti, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. È così prevista una applicazione coattiva e non volontaria delle norme della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sul presupposto che, neppure dopo la scarcerazione, il condannato avrebbe il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. La previsione consentirà il trasferimento in Albania dei numerosi cittadini albanesi detenuti in Italia e destinatari di una delle misure indicate, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla Convenzione di Strasburgo.

I detenuti albanesi, condannati con sentenza definitiva e ristretti, attualmente, negli istituti penitenziari italiani erano, al momento in cui è stata redatta la relazione governativa, 2.745, di cui 971 con sentenza definitiva.

Si ritiene che almeno 600 detenuti si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3 dell'Accordo aggiuntivo, e quindi possano essere trasferiti presso istituti penitenziari albanesi.

Secondo la relazione, è presumibile che il flusso annuo di trasferimenti possa attestarsi su un numero di 200 unità.

In tale contesto, l'Accordo potrà, intanto, dare un concreto contributo ad alleviare il problema del sovraffollamento delle carceri. Non vanno poi dimenticati i riflessi sulle prospettive di reinserimento delle persone condannate, le quali, con l'espiazione della pena nel Paese d'origine, potranno restare più prossimi al contesto socio-familiare di appartenenza e vedersi calibrare specificamente il programma di recupero. L'attuazione dell'Accordo assicurerà peraltro all'Italia anche la possibilità di una concreta razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse destinate al suo sistema penitenziario.

Ipotizzando a regime il rimpatrio della metà dei cittadini albanesi attualmente detenuti in espiazione di pena, nell'arco di un triennio l'Italia risparmierebbe consistenti risorse, che potrebbero essere destinate all'ulteriore intensificazione dei programmi di collaborazione ed assistenza tra l'Italia e l'Albania.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, raccomanda quindi alla Commissione di pronunciarsi a favore dell'approvazione del disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il senatore PELLICINI, rileva come, in via generale, la possibilità di scontare nello Stato di cittadinanza la pena risponda all'interesse del condannato, il quale può così contare sulla vicinanza con il contesto socio-familiare di appartenenza. Nel caso di specie, è lecito però qualche dubbio sulla possibilità di considerare equivalente, in termini di afflittività della pena, il regime penitenziario esistente in Albania rispetto a quello italiano.

In ogni caso, si tratta di misure di indubbia utilità, in quanto destinate ad alleviare il problema del sovraffollamento delle carceri italiane.

Per tali ragioni, la sua parte politica si esprimerà in senso favorevole sul provvedimento.

Il senatore FORLANI ricorda che, nell'ambito di un accordo con la Cina di contenuto analogo a quello in esame, del quale egli fu incaricato di svolgere la relazione, era previsto l'assenso della persona condannata quale condizione per poter dar luogo all'esecuzione della pena con trasferimento nel Paese di cittadinanza. L'accordo in ratifica sembra invece prescindere del tutto da tale assenso, il che dà adito a qualche perplessità, specie se si considera il divario esistente fra il sistema penitenziario albanese e quello italiano in termini di trattamento dei detenuti.

Il senatore SCALFARO rileva come la scelta di prescindere dal consenso della persona condannata ai fini del suo trasferimento nel Paese di cittadinanza per l'esecuzione della pena possa in taluni casi comportare in concreto un aumento dell'afflittività della sanzione, tenuto conto delle differenze esistenti fra il regime penitenziario applicato in Albania e quello

italiano. Occorre comunque considerare anche il contributo atteso dall'attuazione dell'Accordo per la soluzione del problema del sovraffollamento nelle carceri in Italia.

Il sottosegretario VENTUCCI rileva che, alla stregua dell'articolo 3, comma 3, alinea, dell'Accordo è prevista l'acquisizione del parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento.

Il relatore PROVERA, nel ribadire il suo orientamento favorevole sul provvedimento, fa presente come la disposizione richiamata dal Sottosegretario contempli l'espressione da parte del condannato di un parere non vincolante, e come, alla stregua dell'articolo 2 dell'Accordo, quando si tratti dell'esecuzione di una condanna passata in giudicato, si prescinda del tutto dall'assenso del reo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

66^a Seduta

Presidenza del Presidente CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2023) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa preliminarmente che è pervenuto dalla Commissione affari esteri il parere favorevole sul provvedimento in esame.

Dà conto poi del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento 1.1.

Il senatore BEDIN ritira gli emendamenti 1.2, 3.1 e 3.2.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO dichiarano parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 1.1 che, previa verifica del numero legale, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione. Il relatore PERUZZOTTI si rimette al Governo sull'ordine del giorno 0/2023/1/4.

Il sottosegretario BOSI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno in esame, che è quindi accolto dalla Commissione.

Il relatore PERUZZOTTI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/2023/2/4.

Il sottosegretario BOSI esprime invece perplessità sul testo dell'ordine del giorno, poiché non è ammissibile che il Governo si impegni a provvedere al rimborso delle spese in oggetto in via amministrativa e tantomeno è consentita la possibilità di autocertificazione in materia. Sarebbe poi opportuno far riferimento al pregresso, anziché agli anni 2001-2002. Suggerisce quindi di riformulare il testo in modo da superare i rilievi formulati.

Interviene il senatore NIEDDU, il quale non condivide le perplessità espresse dal Sottosegretario. Osserva peraltro che appare assai grave che il Governo non riesca a trovare una soluzione idonea per un esiguo numero di ufficiali (rispetto ai tanti militari italiani impegnati all'estero) che da tempo attendono un riconoscimento di legittime aspettative. Ricorda inoltre che la possibilità di risolvere la questione in via amministrativa non era stata oggetto di obiezioni.

Il senatore GRILLOTTI non condivide le osservazioni del senatore Nieddu ritenendo che sia necessaria una disposizione di legge, per risolvere il problema dei rimborsi, dato che essi hanno una immediata incidenza di carattere finanziario.

Il senatore GUBERT esprime l'avviso che non si possa parlare di diaria per i militari impegnati in missione all'estero poiché in realtà essi percepiscono uno stipendio aggiuntivo.

Il senatore MANFREDI, aderendo alle osservazioni del senatore Grillotti, fa presente che una soluzione diversa da quella legislativa sarebbe del tutto inefficace.

Il sottosegretario BOSI ribadisce che il Governo non si può impegnare a trovare soluzioni di carattere meramente amministrativo, come indicato nell'ordine del giorno, perché ciò contrasterebbe con il chiaro orientamento della Ragioneria dello Stato. Insiste sulla necessità di modificare il testo dell'ordine del giorno in esame.

Il senatore BEDIN, riferendosi all'intervento del senatore Manfredi, fa presente che l'emendamento 3.2, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tendeva proprio a risolvere in via legislativa la problematica in esame.

Il PRESIDENTE osserva che è opportuno trovare una formulazione dell'ordine del giorno in esame condivisa, in modo da dare riconoscimento alle esigenze dei militari inviati in missione isolata, i quali sopportano eccessivi oneri connessi all'espletamento dei loro compiti.

Su proposta del relatore PERUZZOTTI l'ordine del giorno 0/2023/2/4, viene così riformulato:

0/2023/2/4 (nuovo testo) Nieddu, Pascarella, Stanisci

«Il Senato,

tenuto conto che con l'approvazione dell'atto Senato 2023 con cui viene convertito in legge il decreto-legge n. 4 del 2003 viene riconosciuto al personale militare inviato in missione all'estero in situazione isolata, senza fruire di vitto e alloggio da parte dell'amministrazione della difesa, una maggiorazione del 30 per cento dell'indennità di missione, proprio al fine di compensare tali spese;

considerato che il personale militare italiano che opera nei territori della ex-Yugoslavia con la missione denominata EUMM, sostiene fin dall'anno 2001 – data d'inizio della missione – tali spese direttamente;

impegna il Governo

a trovare idonea soluzione normativa per il rimborso delle spese sostenute nel pregresso dal personale militare italiano facente parte della missione EUMM».

La Commissione approva l'ordine del giorno 0/2023/2/4 (nuovo testo).

Sull'ordine del giorno 0/2023/3/4 presentato dal senatore Manfredi, il RELATORE si rimette al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BOSI esprime invece riserve, poiché la normativa vigente già demanda all'amministrazione la decisione circa la possibilità di concedere o meno le agevolazioni in parola.

Il senatore MANFREDI dissente dall'opinione del Sottosegretario, ribadendo invece la necessità di evitare dubbi di interpretazione della normativa.

Il senatore GUBERT condivide l'esigenza sottesa all'ordine del giorno presentato dal senatore Manfredi.

Il PRESIDENTE esprime l'avviso che l'ordine del giorno in esame non fa che ribadire che la decisione circa la concessione delle agevolazioni spetta all'Amministrazione.

Il senatore NIEDDU osserva che in molte parti il testo del decretolegge è suscettibile di miglioramenti, ma data la prossima scadenza del provvedimento prevale l'esigenza di concluderne l'*iter* per non vanificare le aspettative dei militari italiani impegnati nelle missioni all'estero. Tuttavia sarebbe quanto mai opportuno che il Governo si impegnasse per una regolamentazione di carattere generale sulle missioni.

Il sottosegretario BOSI ribadisce di rimettersi alla Commissione.

Quindi il senatore MANFREDI dichiara di ritirare l'ordine del giorno da lui presentato, auspicandone un esame più approfondito in Assemblea.

Infine, il relatore PERUZZOTTI presenta un ordine del giorno diretto ad assicurare che l'inesattezza dell'importo relativo all'autorizzazione di spesa indicato nell'articolo 1, comma 8, (considerata un mero errore materiale), non precluda la corresponsione dell'indennità di missione nelle nuove misure previste dall'articolo 3, commi 1 e 3-bis. Dà lettura quindi del testo dell'ordine del giorno:

0/2023/4/4

Peruzzotti

«Il Senato,

considerato che la Commissione programmazione economica, bilancio ha espresso parere non ostativo, essendo quantitativamente adeguata la clausola di copertura di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame:

preso altresì atto che la stessa Commissione ha rilevato l'inesattezza dell'importo relativo all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 1, comma 8, in quanto non recepisce i miglioramenti – approvati nel corso dell'*iter* parlamentare alla Camera dei deputati, relativi alle indennità di missione di cui al citato articolo;

considerato che la mancata correzione di tale importo costituisce un mero errore materiale;

valutata l'assoluta necessità di prorogare la partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali e pertanto di portare a termine l'approvazione del decreto in esame per la sua conversione in legge nei termini previsti dalla legge;

impegna il Governo

ad assicurare che non vi siano limitazioni alla corresponsione dell'indennità di missione nelle nuove misure previste dall'articolo 3, commi 1 e 3-bis, intendendosi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 8, incrementata dei relativi maggiori oneri, già computati nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10 del provvedimento».

La Commissione lo approva.

Esaurita la trattazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, il senatore BEDIN interviene per dichiarazione di voto, sottolineando che obiettivo immediato del decreto-legge in esame è quello di garantire gli stipendi ai militari italiani in missione. Tuttavia, il forte dubbio sulla copertura costringe ad una posizione assai prudente. Peraltro tale problema era stato già sollevato presso l'altro ramo del Parlamento e solo una determinazione della Commissione bilancio intervenuta in limine aveva consentito di superarlo. Dopo aver ricordato il dibattito dal quale è emerso il parere della Commissione bilancio, ribadisce che pur condividendo la necessità di agevolare la rapida conversione del decreto, sarebbe stato opportuno operare una distinzione fra le varie operazioni militari internazionali che presentano caratteristiche e finalità molto diverse fra di loro. Il Gruppo Margherita-DL- L'Ulivo condivide la quasi totalità di tali missioni e ricorda che personalmente ha anche chiesto l'ulteriore proroga della partecipazione alla missione ISAF in Afghanistan fino alla fine dell'anno. Auspica quindi che la mancata approvazione degli emendamenti non preluda ad un disimpegno italiano da tale missione, dopo il 30 giugno. Esprime poi l'avviso che l'operazione in Afghanistan avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti ed avrebbe dovuto essere disciplinata in uno specifico provvedimento. Infatti, al di là dell'iniziale volontà del Parlamento, l'invio degli alpini non può essere inquadrato nell'ambito di una missione di peace keeping, poiché si sta assistendo ad un cambiamento della natura e della finalità dell'operazione Enduring Freedom. Peraltro sono mancati i chiarimenti da parte del Governo in merito al trasferimento di comando, alle regole di ingaggio e alle esigenze di tutelare l'incolumità dei soldati italiani: di tutto questo non si è parlato in Commissione. Ritiene che la maniera migliore per esprimere solidarietà ai militari italiani sia quella di chiarire cosa andranno a fare e chi li comanderà, mentre il silenzio della maggioranza su questi temi non può rendere un buon servizio alle Forze armate e al Paese. Dichiara quindi, a nome del Gruppo Margherita-DS-L'Ulivo, che non parteciperà alla votazione per il conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, a causa della incertezza della copertura finanziaria del provvedimento e per l'insufficiente definizione dell'ingaggio dei militari italiani.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole al provvedimento in esame.

Anche il senatore PALOMBO esprime dichiarazione di voto favorevole. Non può non richiamare tuttavia l'attenzione sul fatto che ancora una volta la materia delle missioni all'estero è oggetto di soluzioni approssimative e non di una normativa di carattere generale. Da tempo infatti viene sollecitata l'istituzione di un fondo *ad hoc* per tutte quelle missioni militari italiane all'estero che certamente non si esauriranno negli anni a venire. Ritiene poi che non possano essere sollevati dubbi sulle regole di ingaggio e sul trasferimento del potere, che trovano definizione concreta solo al momento della verifica delle contingenze di ordine militare.

Il senatore ZORZOLI, dopo aver espresso apprezzamento per l'illustrazione del provvedimento da parte del relatore Peruzzotti, e richiamandosi alle osservazioni del senatore Manfredi, dichiara il voto favorevole a nome del gruppo Forza Italia.

Il senatore PASCARELLA, in via preliminare, richiama l'attenzione sull'opportuna introduzione, da parte della Camera dei deputati, dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame. Tale articolo prevede infatti l'abrogazione espressa di alcune norme del codice penale militare di guerra: a tale proposito egli esprime l'avviso che gli articoli 76, 80 e 86 contrastino con la normativa costituzionale. Ricorda poi che la propria parte politica presentò già il 25 giugno del 2002 un disegno di legge (n. 1533, d'iniziativa dei senatori Nieddu ed altri e recentemente assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Difesa) di riforma organica della legislazione penale militare, mentre l'iniziativa governativa in tale delicata e cruciale materia è tuttora inspiegabilmente assente, rendendo quindi impossibile l'inizio dell'esame del provvedimento.

Sottolinea poi la necessità di stanziare un fondo adeguato per le missioni nell'ambito più generale delle politiche di difesa, esigenza questa particolarmente sentita in occasione della crisi irachena. Auspica che l'Europa possa assumere sempre di più un ruolo autonomo rispetto alla politica estera degli Stati Uniti e osserva, in particolare, che le truppe militari italiane hanno conquistato livelli di eccellenza dimostrati anche dagli incarichi di vertice che sono stati affidati ai nostri ufficiali. Rileva quindi che tra le missioni previste dal decreto-legge in titolo meritano particolare risalto quelle in Macedonia e in Bosnia-Erzegovina, in quanto relativamente ad esse è attualmente in atto il passaggio della loro gestione dall'ambito NATO a quello dell'Unione europea, chiamata ad un ruolo di maggiore importanza e responsabilità nello scenario balcanico ed a dimostrare quindi concretamente le proprie capacità di soggetto internazionale ormai maturo non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto quello politico a suo avviso la missione Enduring Freedom non può essere considerata una missione di peace keeping e si discosta altresì dalle osservazioni del senatore Palombo sulle regole di ingaggio e sul trasferimento di potere. Peraltro le stesse dichiarazioni del Governo americano dimostrano che sono cambiate le modalità dell'impegno italiano e questo fatto andrebbe chiarito all'opinione pubblica. La missione «Nibbio», istituita nell'ambito dell'operazione Enduring Freedom ed alla quale sarebbe stato preferibile un impegno nell'ambito di operazioni sotto l'egida delle Nazioni Unite (come ad esempio l'ISAF, che ha lo scopo di fornire una maggiore solidità all'esecutivo provvisorio in attesa dell'auspicato transito della regione verso un governo legittimo e democratico), è da considerarsi una tipica missione di *peace-enforcing* sul territorio afgano e come tale capace di vedere i soldati italiani impegnati in vere e proprie operazioni belliche: essa infatti prevede l'impiego di circa 1000 uomini in compiti di interdizione di eventuali rientri in Afghanistan di gruppi terroristici dal Pakistan. In ordine a tale delicata missione sarebbe quindi opportuno chiarire al Parlamento e all'opinione pubblica l'esatta dimensione del livello di trasferimento di autorità dal comando italiano a quello americano – il cosiddetto *Transfert of Authority* – e delle regole di ingaggio, allo scopo di consentire l'effettiva rispondenza di tale missione alle decisioni assunte dalle Camere, e ciò anche alla luce delle recenti dichiarazioni rilasciate dal comando americano, ampiamente riportate anche dalla stampa italiana.

Conclude manifestando avviso favorevole sul provvedimento in titolo e in particolare sulle modifiche da esso introdotte al codice penale militare di guerra, accompagnato tuttavia da un forte invito al Governo sia al rispetto delle ultime decisioni assunte dal Consiglio europeo, sia, relativamente alla crisi irachena, per assumere iniziative tese alla creazione di un ordine mondiale multipolare nell'ambito delle Nazioni Unite.

La Commissione conferisce quindi al relatore Peruzzotti il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a richiedere all'Assemblea di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

180^a Seduta

Presidenza del Presidente GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riforma ed aggiornamento della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa all'attraversamento stabile dello Stretto di Messina (n. 181) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 1º agosto 2002, n. 166. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI illustra il provvedimento in titolo volto a dare attuazione all'articolo 14 della legge n. 166 del 2002, con la quale l'Esecutivo ha avuto la delega per riformare la legge n. 1158 del 1971, istitutiva della società Ponte sullo Stretto di Messina S.p.A.. Con il provvedimento in titolo si è inoltre estesa l'applicabilità della normativa europea sugli appalti anche a questo soggetto, secondo quanto stabilito da una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1998 che recepiva un parere della Commissione dell'Unione Europea sul punto. Il provvedimento si è infine reso necessario per ricondurre tanto la natura del soggetto quanto la sua missione, ovvero l'attraversamento stabile dello stretto di Messina attraverso un collegamento viario e ferroviario, nell'ambito delle procedure previste dalla legge n. 443 del 2001, la cosiddetta «legge obbiettivo», e del decreto legislativo n. 190 del 2002 attuativo della stessa oltre che delle nuove procedure previste dalla legge n. 109 del 1994.

Uno dei profili rilevanti del provvedimento è relativo alla qualificazione di organismo di diritto pubblico della società Stretto di Messina S.p.A. e la trasformazione di questo soggetto in concessionario dello Stato per la costruzione del ponte. Ciò consentirà allo Stato, in veste di concedente, di espletare un'efficace attività di vigilanza nei confronti della So-

cietà Stretto di Messina S.p.A mediante organismi *ad hoc* costituiti presso il ministero delle infrastrutture e i trasporti. È poi da sottolineare che lo schema di decreto ha già ricevuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano ed che è stato aperto un tavolo di consultazione che, tra tutti i soggetti interessati dalle procedure relative alla costruzione dell'opera, vede coinvolti anche i comuni nei cui territori il progetto sarà realizzato, proprio al fine di renderli partecipi alle varie fasi procedurali anche al di là delle previsioni contenute nella «legge obbiettivo».

Dopo aver dato brevemente conto del contenuto degli articoli di cui si compone lo schema di decreto ed aver sottolineato che la delega è stata espletata nel modo più corretto da parte dell'Esecutivo, richiama l'importanza della costituzione di un Comitato tecnico scientifico del ponte che avrà notevole rilievo, dato l'alto contenuto tecnologico dell'opera. Un importante contributo che la Commissione potrà dare nella espressione del parere sullo schema di decreto è poi quello relativo ai contenuti della convenzione tra lo Stato e la società Stretto di Messina S.p.A. in quanto potranno essere indicati gli obblighi e gli oneri a carico dei rispettivi soggetti al fine di una totale trasparenza nei riguardi della costruzione dell'opera stessa.

Riassume quindi brevemente la storia concernente l'ideazione del progetto per l'attraversamento del ponte sullo Stretto di Messina ricordando che la società è stata costituita l'11 giugno del 1981 e che, dopo un lungo studio sulla possibile soluzione da adottare per l'attraversamento stabile dello Stretto, il progetto di massima relativo alla soluzione adottata, che è quello del ponte ferroviario e viario, è stato presentato il 31 dicembre 1992 alle Ferrovie dello Stato e all'ANAS per l'esame di competenza da parte dei due enti che si sono rispettivamente pronunciati, con relazione, nel giugno 1994 e nel luglio del 1995. Il 30 aprile del 1997 il progetto di massima è stato quindi trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il parere definitivo nell'ottobre del 1997. Il progetto è poi passato al CIPE che si è espresso nel febbraio del 1999. In seguito a queste fasi sono state indette dai ministeri di competenza due procedure di evidenza pubblica: la prima volta alla definizione degli aspetti tecnici delle problematiche territoriali, ambientali, sociali, economiche e finanziarie del progetto di massima approvato per la valutazione e la seconda per approfondimenti su aspetti tecnici di carattere specialistico segnalati nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La prima delle due gare è stata aggiudicata all'ATI e la seconda alla Steinman International Inc che hanno reso le proprie conclusioni rispettivamente il 28 febbraio del 2001 ed il 20 novembre del 2001. Sulla scorta di un decreto legislativo del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici è stata inoltre avviata, nell'aprile del 2001, una ricognizione volta a verificare l'interesse alla partecipazione da parte di enti finanziatori alla realizzazione del progetto «Ponte sullo Stretto di Messina» che si è conclusa nel settembre 2001 e che ha consentito di acquisire ulteriori elementi di valutazione sulle condizioni che potevano contribuire alla bancabilità del progetto, nonché altri elementi utili per il prosieguo delle attività. Ricorda che con l'approvazione della cosiddetta «legge obiettivo» e della legge n. 166 del 2002 (il collegato infrastrutture) il Comitato tecnico scientifico, costituito in seno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il compito di fornire pareri agli organi amministrativi anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali, nel dicembre 2002 ha concluso i propri lavori ai quali ha partecipato la società Stretto di Messina S.p.A che ha fornito i dati necessari trasmettendo nel dicembre 2002 un documento denominato «deliberazioni per il progetto preliminare». Rammenta infine che nello scorso gennaio è stato pubblicato sui quotidiani l'avviso di richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale nel quale è stata data notizia dell'avvenuta presentazione del progetto preliminare, comprendente lo studio di impatto ambientale e gli elaborati per la localizzazione urbanistica, nonché il deposito di una copia del progetto presso gli uffici competenti della regione Calabria e della regione Sicilia ai fini della consultazione da parte del pubblico. A tale ultimo riguardo ritiene che entro il luglio prossimo si dovrebbe arrivare all'approvazione definitiva da parte del CIPE del progetto, secondo le procedure stabilite per le opere di interesse nazionale ai sensi della legge n. 443.

Prima di dare inizio alla discussione generale la senatrice DONATI chiede di acquisire innanzitutto la documentazione degli *advisors* fornita al Ministro. Chiede inoltre di avere i nuovi studi effettuati dalla *Pricewaterhouse* per conto della società Ponte sullo Stretto di Messina S.p.A. sugli elementi di fattibilità economica dell'opera. Chiede infine che il Governo riferisca sulla relazione effettuata da parte del responsabile della direzione generale Coordinamento del territorio in conclusione dell'istruttoria ministeriale sul progetto.

Il senatore Paolo BRUTTI chiede a sua volta di poter acquisire uno studio svolto dall'ENEA sui rischi sismici connessi alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il presidente GRILLO rivolge formalmente l'invito a fornire la documentazione richiesta dalla senatrice Donati al vice ministro Martinat ed eventualmente riferire sulla relazione richiamata già la prossima settimana. Assicura quindi il senatore Paolo Brutti che si farà carico di reperire la documentazione dell'ENEA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

130^a Seduta

Presidenza del Presidente RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia alla prossima settimana il seguito degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

142^a Seduta

Presidenza del Presidente ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 gennaio 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(514) MANZIONE. – Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali

(1202) RIPAMONTI. – Modifiche ed integrazioni alla legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti senza giusta causa operati nei confronti dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti, che si intendono riferiti al disegno di legge n. 848-bis, scadrà oggi alle ore 18. Propone quindi di fissare per le ore 18 di martedì 11 marzo il termine per la presentazione dei subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, come modificato dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000 (n. 171)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, dell'articolo 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il rappresentante del Governo ha fatto sapere di non potere essere presente alla seduta odierna, a causa di improrogabili impegni politici precedentemente assunti.

Interviene nella discussione il senatore DI SIENA, il quale osserva che tutti i provvedimenti presentati dal Governo in materia di lavoro perseguono con preoccupante coerenza un unico obiettivo, consistente nella destrutturazione del sistema delle tutele e dei diritti relativi al mondo del lavoro, quale si è andato definendo nel corso degli anni. Lo schema di decreto legislativo all'esame non si discosta pertanto dalle precedenti iniziative legislative del Governo, sia per il fine sopra enunciato, sia per le relative motivazioni: si sostiene infatti che l'introduzione sistematica di fattori di deregolazione del rapporto di lavoro può determinare un più fluido rapporto tra prestatori e datori di lavoro, a tutto vantaggio dell'economia e dell'occupazione. Occorrerebbe tuttavia, osserva il senatore Di Siena, poter sostenere un tale assioma con argomentazioni fattuali soprattutto di carattere economico – idonee a dimostrarne la fondatezza: nel caso delle proposte del Governo in materia di orario di lavoro, invece, si riscontra una plateale contraddizione tra il fine dell'incremento dell'occupazione e lo strumento adottato, della maggiore flessibilità dell'orario. Uno dei punti fondamentali del provvedimento all'esame è infatti costituto da un aumento dei fattori di informalità e di discrezionalità per quanto concerne la regolazione del lavoro straordinario. L'unico limite residuo è costituito dal tetto annuale di 250 ore, di cui al comma 3 dell'articolo 5, mentre sono venuti meno gli altri vincoli previsti per legge e dall'accordo interconfederale del 1997.

Alla fine degli anni sessanta, uno dei punti fondamentali di importanti piattaforme sindacali riguardò appunto la riduzione degli orari straordinari e una più cogente disciplina degli stessi determinata in sede contrattuale, proprio al fine di alleviare condizioni di lavoro particolarmente gravose e di ridurre lo sfruttamento: all'epoca, forse con una eccessiva semplificazione, che non teneva conto di elementi frizionali e, più in generale, della crescente complessità del ciclo economico, tali scelte vennero giustificate sostenendo che una riduzione del lavoro straordinario avrebbe posto le premesse di nuovi e maggiori opportunità di occupazione. Se una tale affermazione è opinabile, è però molto più problematico sostenere la po-

sizione opposta, per la quale una forte dilatazione dell'orario straordinario può costituire un incentivo efficace alla creazione di nuovi posti di lavoro.

Un altro elemento di forte criticità del provvedimento all'esame prosegue il senatore Di Siena – è costituito dal tentativo di sistematica demolizione del delicato rapporto tra legge e contratto e, in particolare, da un uso della legge che, a dispetto del più volte asserito orientamento del Governo a favore della delegificazione, risulta finalizzato a circoscrivere l'ambito ed il ruolo dell'autonomia collettiva. Non si spiega altrimenti la motivazione che ha indotto il Governo ad intervenire, all'articolo 18, con una discutibile innovazione, per la quale le clausole di contratti scaduti in materia di orario di lavoro cessano di avere applicazione al 31 dicembre 2004. La caducazione delle clausole contrattuali con le modalità previste da tale articolo risulta in palese contrasto con un orientamento costante, che ha sempre contemplato la vigenza di tali norme fino al loro rinnovo, orientamento ribadito in modo significativo nell'accordo tra il Governo e le parti sociali del luglio 1993 che, tra l'altro, ha previsto addirittura un meccanismo di anticipazione dei benefici futuri nelle more del rinnovo di contratti scaduti.

Le scelte del Governo relativamente alla estensione della disciplina all'esame anche al pubblico impiego costituiscono un ulteriore elemento di sovrapposizione della legge rispetto al contratto e concorrono a determinare un giudizio estremamente negativo sullo schema di decreto legislativo all'esame e sugli effetti futuri delle norme in esso contenute.

Nella passata legislatura il tema dell'orario di lavoro è stato oggetto di significativi provvedimenti e di un dibattito che ha fatto registrare posizioni anche differenti: in tale ambito si è posto anche il tema della riduzione dell'orario di lavoro settimanale a 35 ore. Si tratta di una questione che non ha perso la sua attualità, e che non è inutile richiamare anche nell'odierno dibattito, poiché non si può disconoscere che il percorso storico che ha condotto a una progressiva riduzione dell'orario di lavoro ha contribuito in misura determinante ad umanizzare i rapporti sociali e produttivi e ha indotto il sistema economico ad incorporare elementi di innovazione tecnologica che hanno consentito incrementi di produttività non contrastanti con le esigenze materiali e morali dei lavoratori.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE propone che sia conferito al relatore il mandato di predisporre uno schema di parere e che tale schema sia trasmesso nel pomeriggio di martedì 4 marzo a tutti i componenti della Commissione, al fine di proseguire ed eventualmente concludere l'esame nella giornata successiva.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

IGIENE E SANITÀ (12a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

104^a Seduta

Presidenza del Presidente TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore MASCIONI che sottolinea come, nella seduta odierna si registri una scarsa presenza delle forze politiche di maggioranza, proprio in un'occasione in cui dovrebbero tenersi le repliche del relatore e del Governo in merito al provvedimento sulla procreazione assistita. Fa presente quindi l'opportunità, così come già anticipato in precedenti sedute, di audire il Ministro della salute in merito all'entità del Fondo Sanitario Nazionale ed ai criteri di riparto concertati con le regioni.

Il presidente TOMASSINI, relativamente al primo rilievo, dichiara di condividere la necessità di una maggiore attenzione e presenza da parte di tutte le forze politiche. Accoglie la richiesta di un'audizione del Ministro della salute, cui potrebbe aggiungersi quella del Presidente della Conferenza Stato-Regioni in merito alla questione citata dal senatore Mascioni e assicura che saranno intrapresi al più presto gli opportuni contatti.

IN SEDE REFERENTE

- (58) EUFEMI ed altri. Disciplina della ricerca e della sperimentazione biogenetica e istituzione di una Commissione parlamentare sulla bioetica
- (112) TOMASSINI. Norme in materia di procreazione assistita
- (197) ASCIUTTI. Tutela degli embrioni
- (282) PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

- (501) CALVI ed altri. Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita
- (961) RONCONI. Disposizioni in materia di fecondazione medicalmente assistita
- (1264) ALBERTI CASELLATI ed altri. Norme in tema di procreazione assistita
- (1313) TREDESE ed altri. Norme in materia di procreazione assistita
- (1514) Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Giancarlo Giorgetti; Cè ed altri; Burani Procaccini; Cima; Mussolini; Molinari; Lucchese ed altri; Martinat ed altri; Angela Napoli; Serena; Maura Cossutta ed altri; Bolognesi e Battaglia; Palumbo ed altri; Deiana ed altri; Patria e Crosetto; Di Teodoro
- (1521) Vittoria FRANCO ed altri. Norme sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita
- (1715) D'AMICO ed altri. Norme in materia di clonazione terapeutica e procreazione medicalmente assistita
- (1837) TONINI ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
- (2004) GABURRO ed altri. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 febbraio 2003.

Interviene, in sede di replica, il relatore TREDESE il quale rileva in primo luogo che le problematiche emerse durante le audizioni si possono così riassumere: premesso che la procreazione medicalmente assistita interviene nei casi in cui la natura da sola non riesce a soddisfare il desiderio di una coppia di procreare, essa interessa persone affette da sterilità assoluta e permanente sia dell'uomo che della donna e da infertilità per mancanza di capacità riproduttiva dopo 12-24 mesi di rapporti non protetti; il problema della sterilità sta aumentando a ritmi considerevoli e la scienza e la tecnologia offrono soluzioni che erano impensabili nel passato. Questo offre speranze e prospettive nella riproduzione umana, ma propone anche problemi sanitari, psicologici, etici e giuridici. È unanimemente avvertita l'esigenza di una disciplina normativa della materia, pur nella consapevolezza che si tratta di scelte che attengono innanzitutto alla coscienza libera e responsabile dei singoli e delle coppie e che quindi solo una vasta e consapevole convergenza di consensi può rendere efficace.

Altri problemi riguardano la tutela della dignità umana dell'embrione e della salute delle diverse persone coinvolte, gli aspetti connessi alle implicazioni della libertà e dei vincoli etici della ricerca scientifica e della deontologia medica, il contesto legislativo europeo che mediamente prevede una possibilità di accesso legale diffuso alla fecondazione sia omologa che eterologa, i corposi interessi economici coinvolti nella realizzazione delle diverse forme di fecondazione artificiale.

Tutto ciò deve indurre ad un atteggiamento di estrema attenzione e di ricerca di un ambito positivo di convergenza, creando le condizioni affinché la fecondazione artificiale diventi nella nostra società effettivamente un'eccezionale aiuto alle coppie infertili, fermo restando che la paternità e la maternità devono normalmente essere costituite su un legame biologico certo e trasparente.

Interviene il sottosegretario CURSI il quale, dopo aver ringraziato il presidente Tomassini, il relatore Tredese e tutti i componenti la Commissione per le modalità in cui si è svolto il dibattito, sottolinea l'ampiezza delle audizioni svolte che hanno evidenziato le diverse posizioni etiche ed ideologiche sull'argomento. Numerose critiche sono state rivolte al lavoro svolto dalla Camera dei deputati che ritiene invece meritorio di rispetto, per gli approfondimenti e l'impegno con cui si sono affrontati tali delicati argomenti. Sottolinea quindi come da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza non ci sia alcuna volontà politica improntata ad esasperato ideologismo. Ma, detto questo, il rispetto delle singole posizione deve essere patrimonio di tutti, al di fuori della logica di appartenenza. Rilevato come ci siano state alcune strumentalizzazione delle posizioni espresse dal più alto esponente della chiesa cattolica, a seconda delle convenienze contingenti, sottolinea come un dato emerso sia di indiscutibile rilievo: la necessità di una disciplina normativa in una materia in cui non c'è attualmente regolamentazione alcuna. Conclude infine il proprio intervento, auspicando che sia approvato lo stesso testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Interviene brevemente la senatrice BOLDI la quale chiede che il termine già fissato per la presentazione degli emendamenti sia prorogato alla settimana prossima.

Il presidente TOMASSINI accoglie tale richiesta, proponendo che il termine per la presentazione degli emendamenti è prorogato a lunedì 3 marzo alle ore 19. Conviene la Commissione.

Il senatore TONINI interviene brevemente per chiedere chiarimenti in ordine alla posizione espressa dal sottosegretario Cursi in merito all'auspicio che il testo pervenuto dalla Camera sia approvato senza modifiche.

Replica brevemente il presidente TOMASSINI che sottolinea come, naturalmente, delle posizioni espresse, il sottosegretario Cursi si assume piena responsabilità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003 (COM (2022) 590 def.) e programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 (15881/2)

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni in entrambi i testi)

Il senatore Sanzarello, relatore alla Commissione, illustra le parti di preminente interesse in materia sanitaria e di sicurezza alimentare del programma legislativo della Commissione e del programma operativo del consiglio dell'UE per il 2003. Si tratta in particolare di una proposta di regolamento che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali a uso umano e veterinario, e l'Agenzia Europea di valutazione dei medicinali. La Commissione intende altresì presentare nel corso del 2003 una comunicazione sull'introduzione della carta europea di Assicurazione sanitaria, una relazione sulle cellule staminali derivanti da embrioni umani e una proposta volta ad emendare il programma di ricerca che concerne la genomica e la biotecnologia della salute, nonché una proposta di regolamento relativa alle medicine utilizzate in pediatria e, infine, una proposta di direttiva relativa all'ingegneria del tessuto umano.

Passando al settore della sicurezza alimentare, ricorda come la Commissione intenda presentare proposte di regolamento relative all'esigenza in materia di igiene degli alimenti degli animali, a informazioni nutrizionali relative alla salute, all'aggiunta di vitamine e minerali sugli alimenti, nonché sulla circolazione, utilizzazione e commercializzazione di materie prime per l'alimentazione animale.

Illustra quindi la seguente bozza di parere:

«La 12ª Commissione, esaminati i documenti in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

riguardo ai finanziamenti comunitari in favore dei progetti di ricerca sulle cellule staminali, si rileva che la definizione di tali interventi deve in ogni caso tener conto delle scelte legislative degli Stati membri in materia;

appare giusta l'indicazione di priorità – data dalle Presidenze greca e italiana – all'adozione di una direttiva sulla qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule di origine umana, all'istituzione di un centro europeo per il controllo delle malattie e alla definizione delle misure necessarie per garantire i massimi livelli di protezione in tutte le fasi della catena alimentare;

si condivide l'auspicio che, grazie anche all'impegno della Comunità europea, si arrivi alla stipulazione, entro il mese di maggio dell'anno in corso, di una convenzione internazionale quadro sul tabagismo».

Osserva peraltro come in Italia si affrontino questi interventi comunitari con una certa superficialità di atteggiamento, senza entrare adeguatamente nel merito degli stessi, soprattutto nel settore agro-alimentare con conseguenze sulla produzione nazionale e per gli allevamenti zootecnici e in termini di insufficiente tutela sul piano economico dei nostri prodotti.

Dopo un breve intervento del presidente TOMASSINI che dichiara di condividere le considerazioni svolte dal relatore, interviene il senatore MASCIONI il quale rileva come il Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo non sottovaluta affatto l'importanza di salvaguardare gli interessi nazionali, così come testimoniato dalla costante presenza degli appartenenti a tale gruppo ai lavori della Commissione. Dopo aver dichiarato di condividere la bozza di parere testé illustrata, propone un'integrazione in merito alla prima delle osservazioni formulate, intesa a sottolineare come la definizione degli interventi in progetti di ricerca sulle cellule staminali, pur tenendo conto delle scelte legislative degli stati membri in materia, si collochi comunque nel quadro di un convinto sostegno alla ricerca scientifica.

Il senatore DI GIROLAMO sottolinea l'importanza delle osservazioni espresse dal relatore Sanzarello, ribadendo tuttavia che nel programma all'esame ci sono interventi che vanno senz'altro giudicati positivamente, quali quelli di lotta al tabagismo, interventi di politica farmaceutica e di potenziamento dell'Agenzia Europea, nonché programmi di ricerca per nuovi interventi clinici.

Interviene il sottosegretario CURSI il quale, condividendo le osservazioni esposte dal senatore Sanzarello, propone un ulteriore integrazione alla bozza di parere testé illustrata, volta ad assicurare che la definizione delle misure necessarie a garantire i massimi livelli di protezione in tutte le fasi della catena alimentare si estenda anche alla tutela e alla sicurezza.

Il relatore SANZARELLO dichiara di accogliere le integrazioni proposte dal senatore Mascioni e dal sottosegretario Cursi.

Accertata la presenza del numero legale, il presidente TOMASSINI pone ai voti lo schema di parere presentato dal senatore Sanzarello con le integrazioni testé proposte. La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

192^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa alla votazione delle proposte di stralcio e di soppressione del Capo II, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Con separate votazioni la Commissione respinge la proposta di stralcio S.1, identica alla proposta di stralcio S.2, nonché l'emendamento soppressivo Capo II.1, identico all'emendamento Capo II.2.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute di oggi.

Il senatore GIOVANELLI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1 e 5.4.

Il senatore VALLONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.5.

Il senatore TURRONI illustra l'emendamento 5.6, volto a prevedere che l'avviso del Ministero dell'ambiente, espresso nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale, sia considerato vincolante.

Il relatore SPECCHIA ed il sottosegretario TORTOLI esprimono parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 5.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 – identico all'emendamento 5.4 - 5.5 e 5.6.

L'articolo 5 viene quindi approvato.

Il relatore SPECCHIA prende a questo punto la parola per ribadire la posizione, già espressa ieri, in merito alle proposte emendative riferite a tutti gli articoli di cui al Capo II; personalmente, infatti, avrebbe preso in seria considerazione la proposta di stralcio del Capo II, ma non può, in questa sede, non tener conto del lavoro svolto dalla Camera dei deputati e, quindi, del rischio che, stralciando, sopprimendo o modificando, in tutto o in parte, gli articoli da 6 a 9, l'*iter* del disegno di legge si complichi. Pertanto, esprime sin d'ora parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli ultimi 4 articoli del disegno di legge, con l'auspicio che la questione possa essere riconsiderata prima dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati ai rimanenti articoli del disegno di legge.

Il senatore TURRONI si sofferma a questo punto sulle questioni sottese dai rimanenti articoli del provvedimento, che presentano non pochi aspetti per un verso discutibili e per altro verso fortemente contraddittori. Si pensi, ad esempio, all'articolo 7, comma 4, che, prevedendo una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, alla quale consentire l'iscrizione di imprese di paesi europei ed extra-europei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi, renderà possibile l'introduzione e l'utilizzazione nel ciclo produttivo di materiali provenienti da altri paesi e, potenzialmente, inquinati o contaminati. Si tratta di una questione delicatissima, che non può non preoccupare per le sue implicazioni anche sul piano sanitario.

Forti perplessità destano del resto anche altre disposizioni, come quella di cui all'articolo 7, comma 7 e, in particolare, all'articolo 8, con il quale si introduce un vero e proprio condono edilizio per illeciti commessi in zone vincolate, nonché la depenalizzazione dei reati ambientali.

Il presidente NOVI sottolinea come le delicate questioni sollevate dal senatore Turroni possano formare oggetto di un utile approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore RIZZI ritiene assai degne di considerazione le osservazioni del senatore Turroni, specie con riferimento all'articolo 7, comma 4, per quanto attiene all'importazione e all'utilizzo di materiali ferrosi provenienti da paesi extra-europei. Si tratta di una questione estremamente delicata, che non può certo essere trascurata in nome dell'urgenza di completare l'esame del provvedimento.

Il senatore GIOVANELLI ritiene indispensabile entrare nel merito del Capo II, soffermandosi su ciascun articolo. L'articolo 6, infatti, reca alcune norme che appaiono frutto di improvvisazione, non comprendendosi come quanto ivi previsto possa conciliarsi con l'attuale sistema di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali. L'articolo 6 appare quindi illegittimo, poiché anche se si parla di vincoli diversi da quelli di natura urbanistica, in realtà si dettano norme in materia urbanistica, invadendo la sfera di competenza delle regioni.

Quanto poi all'articolo 7, ancora una volta si tenta di intervenire normativamente per risolvere questioni che formano oggetto di indagine da parte della magistratura; ciò è vero soprattutto per quanto riguarda il comma 4, che sembra volto a risolvere i problemi di qualche impresa dell'alto Adriatico, creando oltretutto situazioni contraddittorie con quanto previsto dal successivo comma 5. Nel settore dell'utilizzazione dei materiali ferrosi, in realtà, ciò che conta veramente è la effettività degli ordinari controlli ambientali e sanitari.

Ancor più gravi sono infine le disposizioni di cui all'articolo 8 che, se approvato, comporterebbe l'indebolimento della tutela paesistica, introducendo per di più una pericolosissima sanatoria e addossando interamente all'amministrazione pubblica il compito di assicurare la tutela dei vincoli.

Il senatore BERGAMO non condivide quanto da ultimo affermato dal senatore Giovanelli e fa presente che l'articolo 8 è invece volto a risolvere, opportunamente, un'assurda situazione in cui possono essere perseguiti penalmente coloro che abbiano già ottenuto il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E RINVIO DELL'UFFI-CIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente NOVI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi pomeriggio alle ore 15,30, avrà invece inizio alle ore 14,30.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi, al termine della seduta antimeridiana, avrà invece luogo al termine della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,45.

193^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(1753) Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente NOVI ricorda che, nella seduta di stamane, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 ed 8, nonché agli altri emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo gli articoli 7, 8 e 9.

Si passa all'esame della proposta di stralcio dell'articolo 6 e degli emendamenti presentati a tale articolo, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute odierne.

I presentatori rinunciano ad illustrare la proposta di stralcio e gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con separate votazioni la Commissione respinge la proposta di stralcio dell'articolo 6 e tutti gli emendamenti presentati al medesimo articolo, mentre approva l'articolo 6. Si passa all'esame della proposta di stralcio dell'articolo 7 e degli emendamenti presentati a tale articolo, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute odierne.

I presentatori rinunciano ad illustrare la proposta di stralcio e gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con separate votazioni la Commissione respinge la proposta di stralcio dell'articolo 7 e tutti gli emendamenti presentati al medesimo articolo, mentre approva l'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute odierne.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Con separate votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute odierne.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 8.

Con separate votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, mentre approva l'articolo 8.

Si passa all'esame dell'emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8, pubblicato in allegato ai resoconti delle sedute odierne.

I presentatori rinunciano ad illustrare l'emendamento 8.0.1.

La Commissione respinge l'emendamento 8.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute odierne.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute odierne.

Il relatore, senatore SPECCHIA, dopo aver illustrato l'emendamento 4.15, volto a fornire maggiori precisazioni sul profilo professionale dei componenti della commissione tecnica di esperti di cui all'articolo 4, nonché l'emendamento 4.14, mirante a sopprimere il comma 4 del medesimo articolo, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.50, a condizione che esso sia riformulato e riferito ai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). Esprime altresì parere positivo sugli emendamenti 1.66 – identico all'emendamento 1.67 – 1.43, limitatamente alla prima parte, e alla seconda, fino alla parola «biodiversità», 3.152, 3.180 e 3.181. Su tutti gli altri emendamenti, in precedenza accantonati, esprime invece, parere contrario.

Il senatore VALLONE riformula l'emendamento 1.50, come suggerito dal relatore. Inoltre, riformula l'emendamento 1.43, recependo il suggerimento avanzato dal senatore Specchia.

Il presidente NOVI avverte che l'emendamento 1.50, come riformulato, assume la denominazione di emendamento 3.302.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore e dichiara una valutazione positiva sugli emendamenti 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti accantonati.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 1.43 (nuovo testo) e 1.66 – identico all'emendamento 1.67 – mentre è respinto l'emendamento 1.72.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo emendato.

Con distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 3.152, 3.181 – di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 3.180 – mentre respinge l'emendamento 3.195.

Posto ai voti, l'emendamento 3.302 risulta quindi accolto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.258 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI), 3.269, 3.270, 3.271, 3.293 – di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 3.295 – e 3.294 (previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI).

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo emendato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.1 – identico all'emendamento 4.2 – e 4.3, mentre accoglie gli emendamenti 4.12 e 4.15.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.4 – identico all'emendamento 4.5 – 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9, identico agli emendamenti 4.10 e 4.11.

Con distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 4.14 e 4.13, nonché l'articolo 4 nel testo emendato, mentre respinge l'emendamento 4.0.1.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore GIOVANELLI osserva che l'articolato del disegno di legge non ha subito miglioramenti sostanziali, dal momento che le modifiche riguardano soltanto la soppressione della Commissione bicamerale e del comma 4 dell'articolo 4, nonché alcune precisazioni in ordine ai principi e criteri direttivi che confermano la legge n. 394 del 1991. Tuttavia, ciò non permette di cambiare il giudizio negativo sul disegno di legge in esame, che avrebbe avuto bisogno di cambiamenti ben più radicali, a cominciare dalla soppressione delle disposizioni contenute nel Capo II. Inoltre, non si è apportata alcuna correzione neppure con riferimento alla eccessiva ampiezza sia di tempo che di materia delle deleghe legislative che vengono conferite al Governo. In conclusione, dal momento che i punti più controversi non sono stati affrontati, il Gruppo dei Democratici di Sinistra si riserva di presentare specifiche proposte emendative per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore MULAS, annunciando il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, reputa che il disegno di legge esce notevolmente migliorato dopo l'esame in Commissione. In particolare, sono apprezzabili alcune modifiche concernenti il profilo professionale dei componenti della commissione tecnica di esperti di cui all'articolo 4, a conferma del fatto che tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo si sono sempre ispirati ad una esigenza di trasparenza per quanto attiene all'organismo menzionato. Più in generale, resta il giudizio di importanza strategica che deve essere annesso al provvedimento in esame, attraverso il quale il Governo mira a superare la confusione e stratificazione delle normative che si sono accumulate nei diversi settori ambientali. Per tali ragioni, auspica che il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge possa concludersi nel più breve tempo possibile.

Il senatore TURRONI osserva che per la prima volta in Commissione si è tentato di adoperare una impostazione che tenesse in considerazione i contributi dei senatori dell'opposizione. Tuttavia, i risultati raggiunti non sono stati quelli che la propria parte politica avrebbe auspicato, soprattutto perché, in più circostanze, si è evidenziato qualche problema nel rapporto tra i senatori della maggioranza ed il Governo. Infatti, il condizionamento che l'Esecutivo ha esercitato nei confronti della maggioranza che lo sostiene si è rivelato spesso eccessivo, a tal punto da mettere in discussione la libertà di azione di cui ciascun parlamentare dovrebbe godere. Si sarebbe pertanto potuto pervenire ad un articolato migliore se la maggioranza avesse prestato ascolto alle proposte avanzate dal Gruppo dei Verdi e dalle altre componenti di opposizione, proposte prive di alcun intento ostruzionistico.

Tale quadro di considerazioni, pertanto, induce il Gruppo dei Verdi a confermare il giudizio negativo sul disegno di legge in esame, nonostante abbia operato, fin dall'inizio, con spirito costruttivo affinché il testo potesse essere oggetto di tutte le modifiche e correzioni che si rendevano necessarie. Infatti, restano irrisolti i nodi problematici riguardanti lo stralcio delle disposizioni contenute nel Capo II, oltre che la timidezza nella definizione dei principi e dei criteri delle deleghe legislative.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, annunciando il voto favorevole del Gruppo UDC, ringrazia il relatore - che in una materia tanto complessa ha dimostrato un impegno non solo utile al miglioramento del testo, ma anche aperto alle sollecitazioni provenienti dai senatori delle opposizioni - nonché il sottosegretario Tortoli che ha dimostrato la stessa disponibilità. Pertanto non concorda con le valutazioni negative espresse in precedenza dal senatore Giovanelli, poiché le modifiche apportate in Commissione non sono certamente da sottovalutare: l'introduzione del doppio parere da parte delle Commissioni parlamenti competenti sugli schemi dei decreti legislativi consente alle stesse di recuperare quel ruolo che invece sarebbe stato pregiudicato dall'istituzione della Commissione bicamerale. Sono altresì apprezzabili le modifiche volte a precisare l'ambito professionale di provenienza degli esperti della commissione tecnica di cui all'articolo 4. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dallo stesso senatore Giovanelli, non ritiene che la delega abbia un oggetto eccessivamente ampio in relazione alle materie su cui verterà il futuro intervento del legislatore delegato, poiché, in realtà, potevano essere presi in considerazione anche ulteriori settori.

Infine, non ritiene scandalosa la previsione di cui all'articolo 1, comma 7, visto che eventuali e future modificazioni al testo dei decreti legislativi si renderanno necessarie anche per recepire la legislazione comunitaria che in materia ambientale è ancora *in fieri*. In ogni caso, le integrazioni successive ai decreti legislativi saranno ugualmente sottoposte all'attenzione delle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore RIZZI, a nome del Gruppo di Forza Italia, esprime la massima considerazione per l'impegno profuso dal relatore e dal sottosegretario Tortoli in relazione a tematiche tanto complesse, sulle quali poteva aprirsi anche un duro scontro politico.

Il presidente NOVI esprime un giudizio positivo sul clima che si è instaurato tra maggioranza ed opposizione nel corso dell'esame del disegno di legge, al quale il Governo aveva fin dall'inizio dato un'importanza strategica. Inoltre, osserva che le modifiche che sono state apportate nel corso dell'esame in Commissione non sono affatto irrilevanti.

Il sottosegretario TORTOLI sottolinea che il Governo non aveva dato mai alcuna disponibilità ad uno stralcio del Capo II del disegno di legge, per il quale non sussistevano le necessarie condizioni, mentre alle restanti parti del provvedimento, anche recependo talune indicazioni avanzate dai senatori dell'opposizione, si sono potute apportare significative correzioni: in particolare, si riferisce alla previsione del doppio esame degli schemi dei decreti legislativi da parte delle competenti Commissioni parlamentari, alla maggiore definizione di alcuni principi e criteri direttivi, nonché all'attenzione dedicata al rispetto delle disposizioni del Titolo V della Costituzione.

Il relatore SPECCHIA illustra la proposta di coordinamento n. 1, con la quale, oltre ad apportare al testo alcune modifiche di carattere meramente formale, si provvede ad inserire nell'articolo 2, lettera c), piuttosto che nell'articolo 1, il riferimento all'esigenza di tutelare l'ambiente e la sostenibilità dello sviluppo anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali, come previsto dagli emendamenti 1.66 e 1.67, precedentemente approvati.

La proposta di coordinamento n. 1 viene quindi approvata.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante dalle modifiche accolte, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1753

Art. 1.

1.43

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna», con le seguenti: «del patrimonio floro-faunistico italiano».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità; sulla base del principio di sussidiarietà, favorire la redazione di piani d'azione nazionali che individuino obiettivi e strategie sia per la protezione delle specie di flora e di fauna minacciate, anche a livello di singole popolazioni, che per la gestione ed il controllo di specie alloctone e delle specie problematiche; le regioni, le province e gli enti parco e gli altri enti delegati, nel rispetto degli obiettivi e delle strategie definite dai piani d'azione nazionali, pianificano la gestione delle specie animali selvatiche».

1.43 (nuovo testo)

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna», con le seguenti: «del patrimonio floro-faunistico italiano».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversità;».

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, definendo contestualmente i criteri per giungere alla quantificazione del danno».

1.66

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«h) strumenti economici, finanziari e fiscali finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla sostenibilità dello sviluppo».

1.67

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

«h) strumenti economici, finanziari a fiscali finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla sostenibilità dello sviluppo».

1.72

Giovanelli, Turroni, Dettori, Vallone, Iovene, Gasbarri, Montino, Rotondo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I regolamenti di esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e i decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche entrano in vigore nella medesima data».

Art. 3.

3.152

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i vincoli non necessari» con le seguenti: «i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario».

3.181

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), premettere le parole: «confermare i principi e le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;».

3.180

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Alla lettera d), premettere le parole: «confermare i principi e le finalità della legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni;».

3.195

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali» con le seguenti. «le misure di salvaguardia in relazione alle linee fondamentali della Carta della natura, classificando le aree protette sulla base dei principi e delle finalità stabiliti dalla legge n. 394 del 1991 e valorizzare le specificità delle diverse situazioni territoriali».

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «risarcimento del danno; », inserire le parole: «definire le modalità di quantificazione del danno;».

3.258

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Alla lettera f) dopo le parole. «dal punto di vista ambientale, economico e sociale» aggiungere le seguenti: «anche in relazione a tutte le alternative di progetto».

3.269

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tempi certi» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

3.270

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «in tempi certi» aggiungere le seguenti: «fermi rimanendo i termini per la presentazione di istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti pubblici o singoli cittadini, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349».

3.271

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, al quarto periodo della lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i termini per la presentazione di istanze, os-

servazioni o pareri sull'opera soggetta a VIA da parte di enti Pubblici o singoli cittadini, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 346».

3.293

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, lettera g), numero 4), sostituire le parole: «l'uso di veicoli, combustibili e carburanti» con le seguenti: «l'uso di impianti tecnologici e veicoli, combustibili, carburanti e comburenti».

3.295

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Al comma 1, lettera g), numero 4), sostituire le parole: «veicoli, combustibili e carburanti» con le seguenti: «impianti tecnologici e veicoli, combustibili, carburanti e comburenti».

3.294

MARANO, SCOTTI

Al comma 1, lettera g), numero 4), sostituire le parole: «l'uso di veicoli combustibili e carburanti» con le seguenti: «l'uso di impianti tecnologici di combustione e veicoli, combustibili, carburanti e comburenti».

Art. 4.

4.1

Turroni, Giovanelli, Dettori, Vallone, Iovene, Gasbarri, Montino, Rotondo

Sopprimere l'articolo.

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

4.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «o da un suo delegato», aggiungere le seguenti: «in cui sia presente in qualità di vicepresidente il Ministro dei beni e delle attività culturali o un suo delegato».

4.12

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «composta da ventiquattro membri» con le seguenti: «composta da un numero massimo di ventiquattro membri».

4.15

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «particolarmente qualificati», fino alla fine, con le seguenti: «scelti fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei settori e nelle materie oggetto di delega».

4.4

VALLONE, DETTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante nominato dall'ANCI ed un rappresentante nominato dall'UPI».

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Della commissione di cui al comma 1 fanno parte un rappresentante nominato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, un rappresentante nominato dall'ANCI ed un rappresentante nominato dall'UPI».

4.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

4.7

DETTORI, VALLONE

Al comma 2, sopprimere le parole: «estranee all'amministrazione e dieci».

4.8

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione e dieci».

4.9

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

VALLONE, DETTORI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

4.11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

4.14

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

4.13

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2003 e di 500.000 euro per l'anno 2004. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

4.0.1

VALLONE, DETTORI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani o caratterizzati da inquinamento pregresso)

- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente norme relative all'istituzione di un fondo di sicurezza finalizzato alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* istituzione di una imposta a carico dei fabbricanti di prodotti chimici, petroliferi e altri prodotti potenzialmente inquinanti nella misura dell'1 per cento del fatturato;
- b) all'imposta di cui alla lettera a) è applicato un coefficiente commisurato alla pericolosità dei prodotti ed all'adozione delle migliori tecnologie per la riduzione dell'impatto sull'ambiente;
- c) i proventi dell'imposta di cui alla lettera a) sono riversati nel fondo di sicurezza, con attribuzione di parte delle risorse del fondo alle regioni e agli enti locali per gli interventi che non hanno rilevanza nazionale;
- d) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di una lista di priorità che tiene conto delle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento del sito e dall'urgenza dell'intervento di messa in sicurezza.
- 2. Con decreto del Ministro della tutela dell'ambiente e del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza.
- 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.
- 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma l, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al me-

desimo comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata al comma 2, disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo».

Art. 5.

5.1

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Sopprimere l'articolo.

5.2

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «aventi rilevanza ambientale» con le seguenti: «secondo il principio di integrazione, come previsto nell'Atto del Governo sulla Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile».

5.3

Vallone, Dettori

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, al quale si deve richiedere un parere vincolante in coerenza con le finalità e gli obiettivi della direttiva 2001/42/CE».

5.4

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, al quale si deve richiedere un parere vincolante in coerenza con le finalità e gli obiettivi della direttiva 2001/42/CE».

_	_
_	
_	_

DETTORI, VALLONE

Al comma 1-bis, dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, che è chiamato a pronunciare un parere vincolante, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della direttiva 2001/42/CE».

5.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il cui parere è vincolante».

Art. 6.

S.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Stralciare l'articolo 6.

6.1

Giovanelli, Turroni, Dettori, Vallone, Iovene, Gasbarri, Montino, Rotondo

Sopprimere l'articolo.

6.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo 6.

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 6. (Compensazioni). -1. I comuni possono prevedere, in favore dei soggetti titolari di concessione o autorizzazione edilizia, che subiscono limitazioni del diritto di edificazione in conseguenza dell'apposizione di vincoli sopravvenuti la possibilità di trasferire su aree diverse la facoltà di edificare, con contestuale cessione al comune, a titolo gratuito, dell'area sottoposta a vincolo.
- 2. La procedura di cui al comma 1 è quella prevista dagli accordi di programma».

6.4

DETTORI, VALLONE

Sopprimere il comma 1.

6.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.

6.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo la parola: «possono» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

6.7

Montino, Giovanelli, Gasbarri, Rotondo, Iovene

Al comma 1 dopo le parole: «in favore dei soggetti» sostituire il resto della frase con: «interessati a piani di recupero e/o demolizione e ri-

costruzione che subiscono una sostanziale limitazione al diritto edificatorio precedente».
6.8 Chincarini, Monti, Pedrazzini Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6.9 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
6.10 Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan Sopprimere il comma 2.
6.11 Chincarini, Monti, Pedrazzini Al comma 2, sopprimere le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».
6.12 Giovanelli, Dettori, Turroni, Iovene, Gasbarri, Vallone

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».

	1	•
h		

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti».

Art. 7.

S.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Stralciare l'articolo 7.

7.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

7.2

Dettori, Giovanelli, Turroni, Vallone, Iovene, Gasbarri, Montino, Rotondo

Sopprimere l'articolo.

7.3

Giovanelli, Gasbarri, Montino, Iovene, Rotondo

Sopprimere i commi 1 e 2.

_	4
	.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.

7.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

7.7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 3.

7.8

Marano, Scotti

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Sono altresì sottoposti al regime delle materie prime i materiali derivanti da scarti di lavorazione originati da cicli produttivi o di consumo del legno, della carta, del tessile e della produzione degli alimenti definibili come materie prime secondarie, in quanto riutilizzati nel ciclo produttivo o come combustibile».

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Ruvolo, Salzano, Frau

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Sono altresì sottoposti al regime delle materie prime i materiali derivanti da scarti di lavorazione originati da cicli produttivi o di consumo del legno, della carta, del tessile e della produzione degli alimenti definibili come materie prime secondarie, in quanto riutilizzati nel ciclo produttivo o come combustibile».

7.10

DETTORI, VALLONE

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Sono altresì sottoposti al regime delle materie prime i materiali derivanti da scarti di lavorazione originati da cicli produttivi o di consumo del legno, della carta, del tessile e della produzione degli alimenti definibili come materie prime secondarie, in quanto riutilizzati nel ciclo produttivo o come combustibile».

7.11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 4.

7.12

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 5.

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

7.14

SCOTTI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle» con le seguenti: «il combustibile prodotto in impianti che applicano la certificazione ambientale e che utilizzano rifiuti urbani e speciali non pericolosi individuati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e che ha le caratteristiche individuate nelle».

Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 22, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vengono soppresse le parole: "oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti"».

7.15

VALLONE, DETTORI

Al comma 5, lettera b), capoverso f-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli utilizzatori dell'RDF devono effettuare una comunicazione alla provincia territorialmente competente sul rispetto delle specifiche disposizioni in materia di cocombustione dell'RDF a specifica UNI 9903-1, prima dell'impiego dello stesso. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti:

- a) i metodi di campionamento ed analisi dell'RDF di qualità;
- b) i limiti e le relative modalità di determinazione delle emissioni degli impianti abilitati ad utilizzare in cocombustione i combustibili di cui all'alinea:
- c) i contenuti e le modalità di presentazione della dichiarazione preventiva, alla provincia territorialmente competente, da parte degli utilizzatori dell'RDF».

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Al comma 5, lettera b), capoverso f-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli utilizzatori dell'RDF devono effettuare una comunicazione alla provincia territorialmente competente sul rispetto delle specifiche disposizioni in materia di cocombustione dell'RDF a specifica UNI 9903-1, prima dell'impiego dello stesso. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti:

- a) i metodi di campionamento ed analisi dell'RDF di qualità;
- b) i limiti e le relative modalità di determinazione delle emissioni degli impianti abilitati ad utilizzare in cocombustione i combustibili di cui all'alinea:
- c) i contenuti e le modalità di presentazione della dichiarazione preventiva, alla provincia territorialmente competente, da parte degli utilizzatori dell'RDF».

7.17

MARANO, SCOTTI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

7.18

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti, Ruvolo, Salzano, Frau

AI comma 5, sopprimere la lettera c).

7.19

DETTORI, VALLONE

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

7.20

GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, IOVENE, ROTONDO

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

- «Art. 48. (Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene). – 1. I produttori ed importatori di beni in polietilene, nonché gli utilizzatori e distributori di beni in polietilene, sono responsabili della corretta gestione ambientale dei rifiuti di beni in polietilene, con l'obiettivo di ridurne il flusso destinato allo smaltimento.
- 2. Al fine di cui al comma 1 si intendono per beni in polietilene i teloni ad uso agricolo, i *film* per pacciamatura, i contenitori per uso di igiene ambientale di capacità superiore a 80 litri, secondo quanto definito dalle norme INI 10571 e UNI EN 840. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, sono individuate eventuali ulteriori tipologie di beni in polietilene.
- 3. Per conseguire gli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati con proprio decreto, ogni quattro anni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, i produttori e gli importatori di beni in polietilene entro il 30 giugno 2003 possono:
- a) organizzare, autonomamente o tramite raggruppamenti di imprese, la raccolta, il riciclo ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
 - b) costituire il consorzio di cui al comma 5;
 - c) mettere in atto un sistema cauzionale.
- 4. I produttori e gli importatori di beni in polietilene che non aderiscono al consorzio di cui al comma 5 devono dimostrare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, entro il 30 giugno 2003, di adottare gli interventi di cui al comma 3, lettere *a*) o *c*).
- 5. Il consorzio per il recupero dei beni in polietilene ha lo scopo di favorire il ritiro dei rifiuti di beni in polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il consorzio:
- a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;
- b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
- c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
- d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento:

- *e)* assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
- 6. I mezzi finanziari per il funzionamento del consorzio sono costituiti:
 - a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;
 - b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
 - c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
- 7. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
- 8. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive.
- 9. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3, lettere *a*) *b*) e *c*), sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti, di cui all'articolo 26, una relazione sulla gestione dei rifiuti di beni in polietilene.
- 10. Ai fini di cui al comma 3, i detentori di rifiuti di beni in polietilene sono tenuti a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
- 11. Sono a carico dei produttori ed importatori di beni in polietilene nonché degli utilizzatori e distributori di beni in polietilene i costi per:
- a) il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di beni in polietilene;
 - b) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
 - c) lo smaltimento dei rifiuti di beni in polietilene.
- 12. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di beni in polietilene, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive, ai beni in PE sono applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere pecunario, proporzionate al mancato raggiungimento degli obiettivi.
- 13. L'introito derivante dalle misure di cui al comma 12 è versato alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Tali somme sono utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene nell'ambito del Programma triennale dell'ambiente».

d-ter) all'articolo 51 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 6-*bis*, le parole: «, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9» sono sostituite con le seguenti: «e 47, commi 11 e 12»;
- 2) i commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

«6-ter. I produttori ed importatori di beni in polietilene che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 48, comma 3, e non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 48, comma 5, né adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro. La stessa pena si applica ai detentori di rifiuti di beni in polietilene che non adempiano all'obbligo di cui all'articolo 48, comma 10.

6-quater. I soggetti di cui all'articolo 48, comma 3, lettere a), b) e c), che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 48, comma 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro.».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni introdotte dal comma 5 del presente articolo, di modifica degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si applicano anche alle violazioni degli obblighi di cui all'articolo 48, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. All'onere eventualmente derivante dall'attuazione del comma 5, lettera *d*-bis) e del comma 5-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7.22

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 6.

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 7.

7.24

Montino, Giovanelli, Gasbarri, Rotondo, Jovene

Al comma 7, dopo le parole: «come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria agroalimentare» aggiungere: «e delle terre di scavo, materiale edilizio e stradale da finalizzare al loro riuso per interventi di riempimento e di costruzione di sottofondi e fondi stradali».

7.0.1

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 7, aggiungere, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modificazioni ed integrazioni alla legge 5 gennaio 1994, n. 36).

- 1. In attesa delle disposizioni sulla gestione del ciclo idrico integrato, prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 3, alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - "a) all'articolo 9 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- '1-bis. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale che non abbiano ancora provveduto a costituire i soggetti d'ambito vi procedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante le forme di cooperazione di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede, entro i successivi 2 mesi, il Presidente della Regione mediante appositi commissari *ad acta*';
 - b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- '2. I soggetti d'ambito, individuati dalle Regioni ai sensi del successivo comma 3, provvedono ad affidare il servizio idrico integrato, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme e dei principi dell'Unione Europea e delle procedure e le modalità previste dal decreto ministeriale del 22 novembre 2001'.

c) all'articolo 9 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

'2-bis. Nelle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato, dopo il termine previsto dal comma 7-bis, articolo 10, gli eventuali soggetti di cui al comma 2 e 3 e di cui al comma 7 dell'articolo 10, non potranno detenere una partecipazione che possa loro consentire il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-ter. Non si considerano affidamenti diretti quelli per cui i soggetti di cui al secondo comma, hanno provveduto ad espletare, anteriormente al 1º gennaio 2002,».

7.0.2

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono soppresse le parole da: "a tal fine riformando" fino a: "3 marzo 1997 e"».

7.0.3

VALLONE, DETTORI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono soppresse le parole da: "a tal fine riformando" fino a: "3 marzo 1997 e"».

7.0.4

VALLONE, DETTORI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato».

7.0.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

7.0.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 2 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

Art. 8.

8.1

Turroni, Dettori, Giovanelli, Vallone, Iovene, Gasbarri, Montino, Rotondo

Sopprimere l'articolo.

8.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

8.3

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.4

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente: «In caso di interventi realizzati sui beni di cui alla lettera a), dell'articolo 139 in assenza di autorizzazione o in difformità di essa il responsabile dell'abuso può ottenere il permesso in sanatoria. Sulla richiesta di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sette giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 164, comma 1».

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis premettere le seguenti: «Per i beni ambientali di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 139 è concesso» indi sostituire la parola «comporta» con le seguenti: «che comporta».

8.7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis premettere le seguenti parole: «Ai soli beni ambientali di cui alla lettera b) dell'articolo 139 è accordato» indi sostituire la parola «comporta» con le seguenti: «che comporta».

8.8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis premettere le seguenti parole: «In deroga alla normativa vigente è ammessa, esclusivamente ai beni di cui alla lettera b) dell'articolo 139,» indi sostituire la parola «comporta» con le seguenti: «che comporta».

8.9

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis premettere le seguenti parole: «Eccezionalmente per i soli beni di cui alla lettera c) dell'articolo 139 è consentito» indi sostituire la parola «comporta» con le seguenti: «che comporta».

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistici e ambientali» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei beni di cui alla lettera a), dell'articolo 146 il cui rilascio in sanatoria non è consentito».

8.11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistici e ambientali» aggiungere le seguenti: «eccettuati i beni della lettera i), dell'articolo 146».

8.12

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistici e ambientali» aggiungere le seguenti: «salvo quelli elencati alla lettera f), dell'articolo 146».

8.13

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistici e ambientali» aggiungere le seguenti: «fuorché per le fattispecie tutelate ai sensi delle lettere d) e e) dell'articolo 146».

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistici e ambientali» aggiungere le seguenti: «tranne che per quelli di cui alla lettera c), dell'articolo 146 il cui rilascio in sanatoria non è contemplato».

8.15

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistici e ambientali» aggiungere le seguenti: «eccetto per i beni di cui alla lettera b), dell'articolo 146 il cui rilascio in sanatoria non è consentito».

8.16

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistiche e ambientali» aggiungere le seguenti parole: «consentito, in deroga alla normativa vigente, unicamente ai beni elencati alla lettera c)».

8.17

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistiche e ambientali» aggiungere le seguenti parole: «si applica esclusivamente ai beni di cui alle lettere e) h), l) dell'articolo 139 e».

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo le parole: «paesaggistiche e ambientali» aggiungere le seguenti parole: «è ammessa esclusivamente ai beni di cui alla lettera d) dell'articolo 139 e».

8.19

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il rilascio in sanatoria non è ammessa per i beni ambientali di cui alla lettere a), b) e d) dell'articolo 139».

8.20

Turroni, Giovanelli, Dettori, Iovene, Gasbarri, Vallone

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «ad eccezione dei beni tutelati ai sensi dell'articolo 146 il cui rilascio in sanatoria non è ammesso».

8.21

VALLONE, DETTORI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «salvo il caso in cui tali reati riguardino i beni e le aree indicati all'articolo 146».

8.22

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, le parole: «Sulla richiesta di autorizzazione il sindaco si pronuncia entro quindici giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta».

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

«2-ter. Il rilascio in sanatoria di cui al comma 2-bis non si applica ai beni di cui all'articolo 146».

8.24

DETTORI, VALLONE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.25

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.0.1

CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede al riparto dei sovracanoni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal medesimo articolo 1, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del pagamento.».

27 Febbraio 2003 – 87 – 13^a Commissione

Art. 9.

9.0.1

CHIRILLI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" inserire in fine il seguente periodo: "Qualora la Regione intenda istituire un parco nel cui ambito territoriale ricada un area protetta con riserva statale, il Presidente della Regione e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procedono alla conclusione di un accordo di programma per la sostituzione dello strumento di tutela statale con quello regionale"».

9.0.2

DETTORI, VALLONE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Abrogazione di disposizioni)

1. L'articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178 è abrogato».

9.0.3

SCOTTI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente::

«Art. 10.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 5 gennaio 1994, n. 36)

- 1. In attesa delle disposizioni sulla gestione del ciclo idrico integrato, prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 3, sono apportate alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 le seguenti modificazioi ed integrazioni:
 - "a) all'articolo 9 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- '1-bis. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale che non abbiano ancora provveduto a costituire i soggetti d'ambito vi pro-

cedono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mediante le forme di cooperazione di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede, entro i successivi 2 mesi, il Presidente della Regione mediante appositi commissari *ad acta*'.

b) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'2. I soggetti d'ambito, individuati dalle Regioni ai sensi del successivo comma 3, provvedono ad affidare il servizio idrico integrato, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica, nel rispetto delle norme e dei principi dell'Unione Europea e delle procedure e le modalità previste dal decreto ministeriale del 22 novembre 2001'.

c) all'articolo 9 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

'2-bis. Nelle società affidatarie della gestione del servizio idrico integrato, dopo il termine previsto dal comma 7-bis dell'articolo 10, gli eventuali soggetti di cui al comma 2 e 3 di cui al comma 7 dell'articolo 10, non potranno detenere una partecipazione che possa loro consentire il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile'.

d) all'articolo 9 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

'2-ter. Non si considerano affidamenti diretti quelli per cui i soggetti di cui al secondo comma, hanno provveduto ad espletare, anteriormente al 1º gennaio 2002, una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato nella società di capitali individuata per la gestione del servizio idrico integrato, sempre che, per tali procedure, siano stati garantiti i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità di cui al primo comma'.

e) all'articolo 9 dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

'2-quater. La società di capitali in cui l'ente pubblico detiene una partecipazione che gli consente il controllo nelle forme previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2 del codice civile che è affidataria diretta dei servizi pubblici riguardanti la gestione dell'acqua, riportati all'articolo 4, comma 1, lettera f) a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, non può partecipare, al di fuori del proprio territorio, ad attività imprenditoriali oppure alle gare concernenti il servizio idrico integrato. Tale divieto non si applica, qualora l'ente pubblico ceda il controllo a soggetti privati'.

f) all'articolo 10 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

'7-bis. La durata degli affidamenti diretti operati dai soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'articolo 9 ed al comma 7 del presente articolo non potrà superare il termine del 31 dicembre 2006'.

g) all'articolo 11, comma 3, sostituire al secondo paragrafo le parole: 'A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni' con le parole: 'Le imprese partecipanti alla gara pubblica per l'affidamento del servizio idrico integrato, predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dal bando di gara».

Coord 1

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, sopprimere la lettera h).

All'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «azioni di tutela dell'ambiente», inserire le parole: «e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali».

All'articolo 3, comma 1:

alla lettera a); dopo le parole: «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni».

alla lettera b), dopo le parole: «legge 5 gennaio 1994, n. 36» inserire le seguenti: «, e successive modificazioni».

All'articolo 4:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «con il quale ne sono anche stabiliti» con le seguenti: «che ne disciplina altresì».

al comma 5, sopprimere, in fine, la parola: «ministeriale».

All'articolo 5, comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

All'articolo 7, comma 5, lettera b), capoverso «f-quinquies», sostituire l'espressione: «n. 202» con la seguente: «n. 292».

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003

Presidenza del Presidente Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

AUDIZIONI

Audizione del direttore del SISMI

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, generale Nicolò POLLARI, il quale volge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI e GIULIANO e dai deputati CALDAROLA, CICCHITTO e GAMBA.

Al termine dell'audizione, il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni al Comitato.

La seduta termina alle ore 15,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2003 167ª Seduta

Presidenza del Presidente AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2023) Conversione in legge, con modificasioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali e modifiche al codice penale militare di guerra, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 1.2 sembra determinare maggiori oneri non quantificati, né coperti, mentre per gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, occorre avere conferma della quantificazione dei relativi effetti finanziari e della sussistenza delle corrispondenti risorse nel fondo di riserva per le spese impreviste, rendendosi comunque necessaria una equivalente rideterminazione dell'importo dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8. Non vi sono osservazioni sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che gli emendamenti 1.2, 3.1, 3.2 e 3.3 comportano nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, su proposta del relatore, la Sottocommissione approva quindi un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 3.1, 3.2 e 3.3. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.».

(776-B) Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte favorevole condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di martedì.

Il relatore CICCANTI, rammentate le considerazioni che erano state formulate nella precedente seduta, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.101, 11.100, 14.101, 14.106 e 15.1.

Sull'emendamento 13.102 il parere è favorevole condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento dopo la parola «seguenti», delle parole «Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041,».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

La proposta del relatore, posta ai voti, viene quindi approvata dalla Sottocommissione.

(1745-A) Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del testo proposto dalle Commissioni 10^a e 12^a riunite per il disegno di legge recante delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologi-

che, collegato alla manovra di finanza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti.

(1513) Modifiche ed integrazioni alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 4^a su un ulteriore emendamento. Esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO rileva che si tratta di un ulteriore emendamento (9.0.1) al disegno di legge recante istituzione ed ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza. Per quanto di competenza, segnala che tale emendamento è analogo ad altri emendamenti, tra i quali l'emendamento 4.2 (art. 10-quater), sui quali la Commissione ha già reso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.0.1.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 14,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.